

N. 404

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare

(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 settembre 2011)



16 SET. 2011

*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 250/11

Roma, 16.9.2011

C. Prota,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011.

C. Prota

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66,
RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, si effettuano alcuni interventi risultanti necessari per integrare, riassetare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell'ordinamento militare (di seguito il "Codice militare"), emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Tale decreto ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in attuazione dei commi 14 e 15 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Contestualmente e coerentemente con il riassetto di tali fonti primarie, si è proceduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie dello stesso ordinamento militare, in testo unico regolamentare che è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (di seguito "regolamento").

Il codice, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, è entrato in vigore il 9 ottobre 2010. A distanza di vari mesi dalla sua emanazione, con la presente iniziativa s'intende apportare ora al provvedimento le necessarie modifiche, per eliminare talune imperfezioni testuali, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*.

Le rettifiche delle imperfezioni del testo, sin qui riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa, tanto dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata), quanto dell'area tecnico-amministrativa (Segretariato generale della difesa e Direzioni generali), possono riguardare meri errori materiali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. Tra questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei perfezionamenti tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il recepimento delle disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri.

Si illustrano di seguito i singoli interventi di cui si tratta.

Articolo 1, comma 1,

lettera a): modifica l'articolo 16, sopprimendo al comma 2 il riferimento al numero delle direzioni generali, ormai superato e, peraltro, indicato al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per le medesime finalità, allo stesso comma viene soppresso il riferimento all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le cui disposizioni risultano superate da quelle recate dall'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

lettera b): modifica il comma 1 dell'articolo 17 relativo al servizio di assistenza spirituale, per riprodurre fedelmente la fonte originaria di cui all'articolo 1 della legge 1 giugno 1961, n. 512, nonché richiamare il carattere transitorio della medesima previgente normativa riassetata nel



Codice, in ossequio al principio di bilateralità che presiede la disciplina in materia di assistenza spirituale, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense;

lettera c): inserisce nella rubrica e al comma 1, lettera d), dell'articolo 22, relativo al servizio distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche ed esplosivi non contrassegnati, la disciplina della bonifica dei campi minati, venuta temporaneamente meno per effetto dell'abrogazione del d.lgs.lgt. 12 aprile 1946, n. 320, operata dal Codice militare (art. 2268, co.1, n. 258). La disposizione viene aggiornata secondo le indicazioni della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, competente in materia, che ha rilevato la necessità di mantenere in vigore la disciplina di cui si tratta;

lettera d): interviene sull'articolo 24, al comma 1, concernente gli organi consultivi e di coordinamento:

- alla **lettera a)**, per adeguarla alle modifiche introdotte dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche), che ha sostituito il Comitato pari opportunità con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- alla **lettera f)**, per espungere il Comitato di coordinamento generale, che non è stato prorogato dall'articolo 1 del d.P.C.M. 30 luglio 2010, concernente gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero della difesa da confermare per un ulteriore biennio. Con la riformulazione della disposizione vengono elencati anche gli organismi collegiali a suo tempo confermati dal d.P.C.M. 4 maggio 2007 e prorogati per un ulteriore biennio all'articolo 2 del d.P.C.M. 30 luglio 2010. Si tratta della Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, nonché della Commissione italiana di storia militare e del Comitato etico, originariamente istituiti con decreti del Ministro della difesa 1° luglio 1957, 21 novembre 1986 e 13 marzo 1996;

lettera e): integra l'articolo 48, comma 1, relativo all'Agenzia industrie difesa, per perfezionare il rinvio esterno ivi contenuto;

lettera f): aggiorna l'articolo 101, relativo ai comandi di vertice e alle strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito, citando anche i comandi e le strutture militari che sono stati oggetto di recenti ristrutturazioni, nonché la relativa dipendenza, in attuazione della riforma complessiva delle Forze armate prevista dal d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253;

lettera g): modifica l'articolo 103, relativo all'organizzazione territoriale dell'Esercito, in stretta connessione con l'intervento all'articolo 101, al fine di riprodurre maniera più puntuale l'assetto degli organi tecnici competenti in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati, nonché di eliminare dal novero dell'organizzazione territoriale il Centro di selezione e reclutamento nazionale, recentemente transitato alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito, nel quadro della riorganizzazione strutturale discendente dal citato d.lgs. n. 464 del 1997;

lettera h): modifica l'articolo 104, relativo all'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito, analogamente all'intervento sugli articoli 101 e 103;

lettera i): modifica l'articolo 105, analogamente agli interventi sugli articoli 101, 103 e 104, prevedendo l'inserimento del Centro tecnico logistico interforze NBC, già operante ma non tenuto presente in occasione del precedente riassetto normativo, e la ridenominazione già intervenuta dei Centri tecnici dipendenti dal Comando logistico dell'Esercito;



lettera l): aggiorna l'articolo 107, relativo all'organizzazione del servizio lavori e demanio dell'Esercito, in ragione dell'attuale organizzazione e dei compiti svolti nello stesso settore, in attuazione del d.lgs. n. 214 del 2000 che ha istituito l'Ispettorato per le infrastrutture;

lettera m): modifica l'articolo 108, relativo a Armi e Corpi dell'Esercito, per renderne la formulazione più completa e meglio rispondente all'assetto assunto dalla Forza armata, in attuazione del d.lgs. n. 464 del 1997;

lettera n): integra l'articolo 113, precisando che lo Stato maggiore della Marina costituisce vertice dell'organizzazione logistica di Forza armata;

lettera o): rettifica l'articolo 116, relativo all'organizzazione formativa della Marina militare, per armonizzarne il testo con la rubrica della disposizione, e inserisce il preesistente Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare quale struttura formativa della Marina prevista in attuazione del d.lgs. n. 464 del 1997 e del d.lgs. n. 253 del 2005;

lettera p): completa all'articolo 118 il riassetto delle disposizioni relative all'ordinamento del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), previste dal T.U. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e dall'originario articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

lettera q): sopprime all'articolo 119, comma 1, la lettera m), per un aggiornamento dei compiti effettivamente svolti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare con riguardo al profilo amministrativo;

lettera r): modifica l'articolo 120, relativo al Corpo del genio navale, per il suo adeguamento ai compiti da esso effettivamente disimpegnati, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 247, della legge 1° febbraio 1989, n. 36, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, del d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 e del d.m. 20 gennaio 1998;

lettera s): modifica l'articolo 121, relativo al Corpo delle armi navali, per il suo adeguamento ai compiti da esso effettivamente disimpegnati, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 247, della legge 1° febbraio 1989, n. 36, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, del d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 e del d.m. 20 gennaio 1998;

lettera t): integra l'articolo 134, comma 3, lettera n), per perfezionare il riassetto normativo sull'esercizio dei poteri di vigilanza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambiti portuali e a bordo delle navi, in quanto funzioni già riconosciute dall'ordinamento al Corpo delle capitanerie di porto, ancor prima dell'avvento del decreto legislativo n. 81 del 2008 (disciplina dei poteri di vigilanza devoluta all'autorità marittima), riassetto nell'articolo 134 in trattazione, sia in forza delle disposizioni speciali precedentemente racchiuse nella legge 16 giugno 1939, n. 1045, sia del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e discendenti decreti legislativi n. 271 e 272 del 1999 regolanti la materia de qua, rispettivamente, per le navi mercantili e i porti;

lettera u): aggiorna l'articolo 146, relativo al Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, inserendo la Scuola specialisti e la Scuola volontari di truppa, per coordinamento con l'articolo 226 (scuole per sottufficiali) del Codice militare con l'articolo 279 (enti e istituti di istruzione) del regolamento;

lettera v): aggiorna l'articolo 155, concernente l'istituzione e funzioni dell'Arma dei carabinieri, con riguardo al compito di Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84 (ratifica del Trattato EUROGENDFOR firmato a Velsen il 18 ottobre 2007);

lettera z): sostituisce all'articolo 165 le parole "consiglio di disciplina" con "commissione di disciplina", per esigenze di uniformità terminologica e di armonizzazione lessicale con i corrispondenti riferimenti presenti nel codice;

lettera aa): integra l'articolo 181, relativo all'istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare, per esigenze di *drafting*;



lettera bb): integra l'articolo 182, relativo ai rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica, per omologarlo alle norme sulla sanità pubblica veterinaria, anche in considerazione dei compiti affidati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, ai medici veterinari militari;

lettera cc): aggiorna l'articolo 188, relativo agli organi centrali della sanità militare, alla luce dell'intervenuta soppressione della Direzione generale della sanità militare con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2010, n. 270, recante attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

lettera dd): interviene sull'articolo 189, relativo al Collegio medico legale: al comma 2, per perfezionare il riassetto normativo alla luce dei decreti ministeriali 17 aprile 1984 e 19 luglio 1989, che hanno istituito apposite sezioni speciali, rispettivamente a Cagliari e Palermo, e al comma 11, per adeguare la norma all'avvenuta soppressione della Direzione generale della sanità militare (vds. relazione all'articolo 188) e alla riorganizzazione di attività diagnostiche e di laboratorio attestata al Policlinico militare di Roma;

lettera ee): integra l'articolo 190, relativo alle sezioni del collegio medico legale, per precisare che le visite medico-legali possono essere disposte, come da prassi attuale, oltre che dalla Corte dei Conti, anche dagli organi della giustizia amministrativa;

lettera ff): adegua l'articolo 191 alla vigente situazione organizzativa in materia di attività direttive nell'organizzazione sanitaria militare, tenendo conto degli ordinamenti di ciascuna Forza armata;

lettera gg): modifica l'articolo 194, relativo alla commissione interforze di seconda istanza, al fine di uniformare le denominazioni degli organi direttivi tecnici, in coerenza con quanto previsto all'articolo 191;

lettera hh): integra l'articolo 195, comma 1, relativo alle strutture sanitarie interforze, inserendo la corretta denominazione del preesistente Centro studi e ricerche della sanità veterinaria dell'Esercito;

lettera ii): modifica l'articolo 196, comma 1, lettera b), relativo ai compiti dell'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, per riassetto fedelmente la fonte originaria di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 613 del 1980, secondo cui le autorità di vertice dei corpi della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze armate, dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Ente; questi in caso di mobilitazione delle Forze armate, assume tutti i poteri quale unico rappresentante dell'Associazione. L'attuale formulazione dell'articolo 196 potrebbe indurre a ritenere che la dipendenza diretta della Croce Rossa Italiana dal Presidente sia limitata alla sola evenienza della dichiarazione di guerra o di grave crisi internazionale;

lettera ll): perfeziona all'articolo 197, relativo all'organizzazione dei servizi umanitari, il riassetto normativo, prevedendo:

- al comma 2, l'inclusione delle infermiere volontarie e del personale del Corpo militare tra i destinatari della formazione;
- al comma 3, l'adeguamento della disposizione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del d.P.R. n. 613 del 1980, che fa riferimento a un corso universitario in scienze infermieristiche;
- al comma 5, l'espunzione della norma che risulta già riassetata dal regolamento: per il Corpo militare, dall'art. 273, comma 2, e, per le infermiere volontarie, dagli articoli 89, comma 1, lettera z), e 237, comma 3;

lettera mm): sostituisce all'articolo 199, relativo alle attribuzioni medico-legali, il riferimento agli "ospedali militari", non contemplati dal vigente ordinamento della Sanità militare, con le "strutture sanitarie", di cui all'articolo 195;



lettera nn): modifica al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I, per indicare tutte le professioni sanitarie riconosciute dall'ordinamento italiano, autorizzate dal Ministero della salute, e non solo quella di medico-chirurgo;

lettera oo): adegua l'articolo 208. L'intervento è necessario in quanto la formulazione originaria delle norme ivi riassettate contempla per gli ufficiali medici le posizioni di stato giuridico comuni a tutti gli ufficiali, senza menzionarle espressamente, né escludendone alcuna. Oltre a ciò, le modifiche risolvono problemi interpretativi con riguardo all'attuale formulazione dell'articolo 211, dal quale risulterebbero escluse altre categorie di personale che fanno parte comunque della Sanità militare insieme agli ufficiali medici. Si provvede, pertanto, ad unificare i due citati articoli, rendendoli conformi all'attuale ordinamento del personale e alla suddivisione in ruoli prevista dalle norme in vigore. Con ciò, oltre alla ridenominazione della la rubrica dell'articolo, vengono ricomprese nella stessa disposizione tutte le ulteriori categorie di personale impiegate nel comparto sanitario, quali previste dall'ordinamento di cui alla legge n. 42 del 1999 (professioni sanitarie che necessitano di titolo di laurea abilitante e di specifico campo di autonomia professionale, nonché di codice deontologico). Tra le figure professionali sanitarie, nell'ordinamento odierno sono ricompresi, in aggiunta al personale medico-chirurgo, anche quelle di farmacista, di odontoiatra, di veterinario, di sanitari infermieristici e di ostetricia, di sanitari della riabilitazione e della prevenzione, di personale psicologo. Esse corrispondono a quelle dell'elenco delle professioni sanitarie del Ministero della salute e degli ordinamenti didattici. Vengono, inoltre, richiamati nell'ordinamento militare le figure di supporto sanitario come individuabili ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, e previsto dall'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2001 (operatore socio sanitario) che, attualmente, devono ricomprendersi tra gli incarichi assolvibili dai militari delle categorie dei graduati o di truppa. La formulazione dell'articolo non fa riferimento ai ruoli o Corpi di appartenenza, essendo essi oggetto di specifiche discipline di stato giuridico per l'accesso. La modifica della denominazione di 'servizio sanitario militare' in 'sanità militare', infine, si rende necessaria per coerenza con il contestuale adeguamento all'articolo 181;

lettera pp): aggiorna l'articolo 209, comma 3, relativo agli ufficiali medici, analogamente alla modifica dell'articolo 188, alla luce dell'intervenuta soppressione della Direzione generale della sanità militare con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2010, n. 270, recante attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

lettera qq): la modifica all'articolo 210 è volta a chiarificare e semplificare la disposizione recata dall'articolo che ha riassettato le precedenti disposizioni vigenti al riguardo, in materia di deroga alle norme relative all'incompatibilità e alle limitazioni previste dai contratti e convenzioni con il SSN, sia per i medici militari sia per gli altri medici del comparto sicurezza e difesa. Su tale articolo è intervenuta, dopo la pubblicazione del Codice militare (d.lgs. n. 66 del 2010), una rettifica con la quale è stata inserita l'incidentale "*per le finalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174*", (G.U. 7 settembre 2010, n. 209). Rispetto alla formulazione attuale, viene eliminato tale inciso, soppressa la deroga al cumulo degli impieghi, in realtà prevista dall'articolo 6-bis del decreto legge 24 aprile 1997, n.108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.174, in relazione ad una situazione emergenziale cui si riferiva quel decreto-legge e viene, quindi, correttamente circoscritta tale deroga facendo salvo il divieto di visite private agli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità o di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. Si opera in tal modo il riassettato così come previsto dall'articolo 6, para 25 del "Regolamento sul Servizio sanitario territoriale militare", approvato con il regio decreto 17 novembre 1932 (regolamento nel quale ha trovato originario fondamento la possibilità ormai consolidatasi nel tempo dell'attività libero-professionale dei medici militari, poi riconosciuta, tra l'altro, dall'articolo 11, comma 2, del



decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187 (applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), che estende l'applicazione degli istituti normativi previsti per i medici del Servizio sanitario nazionale (in conformità con quanto statuito per il personale medico degli enti previdenziali dal citato articolo 13 della legge n. 222 del 1984), tra i quali rileva in questa sede il diritto ad esercitare la libera professione, al personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'aggiornamento tecnico-scientifico e quello obbligatorio professionale al personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari in materia di pensioni di inabilità (anche medici militari in quanto componenti delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato di verifica per le cause di servizio), oggi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461.

lettera rr): modifica al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II, per uniformità con i successivi articoli 211 e 212, che attengono a requisiti specifici per l'esercizio delle professioni sanitarie, anziché al personale non medico;

lettera ss): modifica l'articolo 211, relativo alle categorie di personale non medico la cui versione originaria è trasfusa nell'articolo 208. Con la riformulazione, viene riprodotto quanto previsto in tema di formazione continua, in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articoli da 16 a 16-sexies) e successive modificazioni, con riferimento al riordino della disciplina in materia sanitaria. In particolare, l'articolo recepisce l'articolo 1 del regio decreto 17 novembre 1932 e gli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 490 del 1997. Coerentemente viene modificata anche la rubrica dell'articolo in "Formazione continua".

Articolo 2, comma 1,

lettera a): interviene sull'articolo l'articolo 239, relativo alle navi militari e navi da guerra, modificando:

- il comma 1, lettera a), per rendere più chiara e completa la formulazione della norma e renderla meglio rispondente alla reale organizzazione del naviglio militare, che prevede l'individuazione della categoria a cui appartiene l'unità in relazione alle caratteristiche costruttive e d'impiego;
- il comma 2, in coerenza con l'articolo 292, comma 2, lettera s), del d.lgs. n. 152 del 2006;

lettera b): integra l'articolo 242, comma 1, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio militare, per rendere più chiara la norma, prevedendo le modalità di iscrizione nel ruolo del naviglio militare, presupposto logico indispensabile per la successiva radiazione;

lettera c): interviene sull'articolo 247, prevedendone il coordinamento con quanto già previsto al secondo comma dell'articolo 243 del codice della navigazione aerea, ove è enunciata la nozione di aereo a pilotaggio remoto (APR), nel novero degli aeromobili militari.

lettere d) ed e) dispongono:

- l'abrogazione delle disposizioni attualmente recate dall'articolo 248, in quanto la relativa disciplina in materia di certificazione e immatricolazione nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa è già contenuta nell'articolo 245 del codice della navigazione aerea. L'intervento, pertanto, è volto ad eliminare possibili profili d'incertezza applicativa, tenendo anche conto del mutato assetto dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, quale risultante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (transito delle attribuzioni delle strutture dirigenziali generali tecniche, tra cui la Direzione generale degli armamenti aeronautici, nell'ambito del Segretariato generale della difesa Direzione nazionale degli armamenti);
- l'abrogazione dell'articolo 248-bis (*APR di peso inferiore a 20 chilogrammi*), per pura utilità di *drafting* formale, con conseguente trasposizione integrale dei relativi contenuti nel medesimo articolo 248;



lettera f): integra l'articolo 250, relativo ai campi e impianti di tiro a segno, allo scopo di indicare con più chiarezza l'assoluta esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, in ordine alle eventuali esigenze di manutenzione delle strutture interne alle Sezioni di tiro a segno nazionale (TSN);

lettere g) e h): sostituiscono l'articolo 255, prevedendo un rinvio alla legge 7 marzo 2001, n. 78, in materia di competenze del Ministero della difesa per la gestione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e abrogano gli articoli da 256 a 264, atteso che la generale disciplina ivi riassetata, già contenuta nella predetta legge, e contestualmente abrogata al numero 993) del comma 1 dell'art. 2268, a seguito di ulteriori approfondimenti è risultata di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Di conseguenza, si procede all'abrogazione dello stesso numero 993) - vds. art. 9, co. 1, let. p), n. 9), del presente provvedimento – con lo scopo di dare reviviscenza alla stessa legge n. 78 del 2001 e ricondurre la disciplina di cui si tratta alla *sedes materiae* naturale che è per lo più estranea al codice militare;

lettera i): perfeziona al comma 1 dell'articolo 286 il riassetto dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e inserisce il comma 3-bis, relativo alla determinazione dei canoni degli alloggi di servizio, per recepire nel Codice militare la normativa sopravvenuta in materia, ai sensi dell'articolo 6, comma 21-*quater* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (rideterminazione sul canone sulla base dei prezzi di mercato);

lettera l): modifica l'articolo 300, comma 4, relativo ai diritti di proprietà industriale delle Forze armate, per ricondurre all'ordinaria potestà regolamentare del Ministro della difesa la disciplina di dettaglio, consistente nell'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi dei quali le Forze armate hanno l'uso esclusivo, con possibilità di concessione del loro utilizzo a terzi, a titolo oneroso ovvero gratuito, secondo le modalità attuative stabilite dal medesimo regolamento. Risulta, infatti, non funzionale l'attuale previsione del comma 4, dell'articolo di includere anche la citata disciplina nel Testo unico regolamentare, anche nella considerazione che il regolamento ministeriale in questione è corredato di ponderosi allegati che recano un alto numero di immagini costituenti segni distintivi delle Forze armate, che potranno peraltro essere oggetto di frequenti integrazioni e modificazioni, circostanza questa che mal si attaglia allo strumento del regolamento governativo. Atteso che l'emanazione del regolamento previsto nel citato comma 4 ha il solo scopo di stabilire le tipologie delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, ai fini di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 300, viene precisato che restano comunque ferme le competenze in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici delle Forze armate, che permangono di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

lettera m): modifica l'articolo 306, comma 2, relativo alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, per perfezionare il riassetto della disciplina contenuta nella norma originaria (articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537);

lettera n): integra il comma 9 dell'articolo 307, allo scopo di confermare la vigenza del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, il quale, nell'ambito della speciale disciplina del c.d. federalismo demaniale, prevede all'articolo 5, comma 4, che con apposito d.P.C.M., su proposta del Ministro della difesa siano individuati gli immobili in uso alla Difesa da trasferire agli enti territoriali;

lettera o): modifica l'articolo 312, comma 1, relativo alle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali, per correggere un errore materiale nel riassetto, atteso che la disposizione originaria (articolo 2, comma 30, della legge n. 247 del 2006) non dispone che il Ministro della difesa riferisca alle competenti Commissioni parlamentari;



lettera p): integra l'articolo 319, relativo agli acquisti di materiali di interesse militare a seguito di confisca, con il richiamo, in riferimento all'Arma dei carabinieri, delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di migliore utilizzazione, per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria, dei mezzi, degli immobili e degli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore;

lettera q): aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 363, aggiornandone la rubrica, allo scopo di prevedere, con riferimento alle navi militari da guerra o ausiliarie, al pari di quelle possedute o gestite in generale dallo Stato, il rinvio alle disposizioni di deroga o speciali contemplate dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, riguardanti, rispettivamente, la disciplina della riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti o dei residui di carico navali, nonché del miglioramento della protezione ambientale da inquinamento prodotto dalle navi.

Articolo 3, comma 1:

lettera a): adegua l'articolo 533, allo scopo di prevedere che in materia di polizze assicurative, per i rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali degli appartenenti al Ministero della difesa, si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici;

lettera b): inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 541 (e modifica analogamente la rubrica) in materia di termini dei pagamenti delle prestazioni contrattuali, per inserire la normativa sopravvenuta in materia ai sensi dell'articolo 6, comma 21-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (differimento del piano di consegna dei mezzi e sistemi d'arma);

lettera c): abroga l'articolo 566 (Norme di spesa per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale), coerentemente con il contestuale intervento abrogativo degli articoli da 256 a 264, in quanto la disposizione ne reca l'autorizzazione di spesa;

lettera d): elimina meri errori materiali occorsi con il riassetto normativo nel comma 1, lettere da a) a o), dell'articolo 583, mediante il ripristino degli importi esatti recati dalle leggi n. 331 del 2000 e n. 226 del 2004, relativi agli oneri finanziari connessi con la professionalizzazione delle Forze armate, per l'arco temporale 2009 – 2021.

Articolo 4, comma 1,

lettera a): interviene sul comma 2, lettera a), dell'articolo 621, relativo all'acquisto dello stato di militare, per espungere il riferimento che lega l'arruolamento volontario al solo tempo di pace, in quanto tale forma di reclutamento rimane in vigore anche al verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b), che consentono l'arruolamento obbligatorio;

lettera b): modifica l'articolo 628, relativo alla successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali, per adeguarlo a quanto precisamente contemplato nella Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni con riguardo all'Arma dei trasporti e dei materiali;

lettera c): integra l'articolo 633, comma 4, relativo al reclutamento volontario, per escludere dalla procedura concorsuale le forme di assunzione previste per le categorie protette di cui agli articoli 705 e 709;

lettera d): adegua l'articolo 641, comma 1, relativo all'accertamento dell'idoneità attitudinale, in quanto l'attuale riferimento ai "centri di selezione e reclutamento", derivante da norma specificamente riferita all'Arma dei carabinieri, risulta non rispondente alla realtà organizzativa e alle esigenze delle altre Forze armate, laddove i componenti delle commissioni preposte ad accertare il profilo attitudinale sono tratti da vari enti e le commissioni sono



insediate sia presso centri di selezione e reclutamento sia presso altri organi delle Forze armate, impiegando anche ufficiali con la qualifica di periti selettori conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa a seguito di apposito corso formativo. L'adeguamento contempla il rinvio alle specifiche norme regolamentari, con formulazione analoga all'articolo 640, concernente l'accertamento dell'idoneità psicofisica;

lettera e): sopprime il comma 3 dell'articolo 653, relativo alla partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali. L'intervento si rende necessario in quanto la citata disposizione, disponendo l'iscrizione nel ruolo normale degli ufficiali provenienti dalle forze di completamento con il grado già rivestito, risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 652, che disciplinano il sistema di reclutamento straordinario nei ruoli normali, alle quali rinvia il comma 1 dello stesso articolo 653. Tale sistema di reclutamento (cd. reclutamento a nomina diretta) è definito straordinario, in quanto i relativi concorsi possono essere banditi solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 654 e i vincitori, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 653, sono immessi in ruolo con il grado di tenente, o grado corrispondente, diversamente da quanto avviene con il sistema ordinario di reclutamento, di cui all'articolo 651, il quale prevede che l'accesso al ruolo avvenga con il grado di sottotenente, o grado corrispondente, dopo aver frequentato l'accademia militare. Il contrasto dell'articolo 653, comma 3, con l'articolo 652 è generato dalla circostanza che gli ufficiali delle forze di completamento che partecipano ai concorsi in parola, di massima, rivestono il grado di sottotenente o grado corrispondente. L'immissione in ruolo con tale grado costituirebbe un'ipotesi di reclutamento a nomina diretta incompatibile con il sistema delineato dall'articolo 652.

lettera f): adegua l'articolo 682, comma 1, relativo all'alimentazione dei ruoli dei marescialli, per chiarire, in relazione alle due diverse modalità di concorso per il reclutamento dei marescialli previste dall'art. 679, che la contrazione della ferma biennale è relativa al solo personale reclutato tramite concorso pubblico. La nuova formulazione, inoltre, meglio si raccorda con le previsioni del successivo comma 2;

lettera g): elimina un mero errore materiale al comma 1 dell'articolo 701;

lettera h): integra l'articolo 707, comma 1, relativo ai requisiti speciali per l'arruolamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri, per completare il riassetto degli articoli 5 e 15 del d.lgs. n. 198 del 1995, in materia di requisiti soggettivi che i concorrenti all'arruolamento nei suddetti ruoli devono possedere, anche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 635, co. 1, e 684, co. 2, del codice;

lettera i): elimina un mero errore materiale al comma 1 dell'articolo 709;

lettera l): interviene sull'articolo 711, comma 1, relativo ai requisiti per l'ammissione:

- alla lettera a), precisando il 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare, quale termine temporale per il possesso dei requisiti di età per l'accesso al concorso, anziché con riferimento all'incorporazione, secondo le previsioni già recate dal art. 9, comma 3, del d.m. 4 agosto 2000, n. 302;
- alla lettera b), per chiarire che il termine temporale per il possesso del richiesto titolo di studio richiesto è fissato alla data di effettiva ammissione alla scuola, in modo da non escludere dal concorso i frequentatori del secondo anno dei licei, di norma non in possesso ancora del necessario titolo studio al momento della pubblicazione dei bandi di concorso;

lettera m): perfeziona all'articolo 718 il riassetto delle fonti originarie, operando un coordinamento formale con l'articolo 573. A tale riguardo, va considerato che nello stesso articolo 718 è confluito l'articolo 1 della legge 3 dicembre 1970, n. 995, senza, tuttavia, che si tenesse conto delle successive modificazioni introdotte in materia dall'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a sua volta puntualmente riassetto nell'articolo 573 del codice. La modifica comporta la soppressione di previsioni erronee ovvero ripetitive, in quanto già superate all'epoca del riassetto normativo operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010.



Non di meno, l'articolo 718 riformulato viene confermato per esigenze di sistematicità nell'ambito del titolo III del libro IV del codice, il quale reca la disciplina complessiva della formazione;

lettera n): precisa che la disciplina dell'articolo 723, comma 3, lettera a), relativo ai corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si applica anche al caso dei frequentatori che non superino i corsi applicativi e provengano dal ruolo dei sergenti, confermandone il rientro nella categoria di provenienza come già previsto per le altre categorie;

lettera o): completa all'articolo 759, relativo alla assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità, il riassetto delle previgenti disposizioni in materia per il personale militare delle singole Forze armate, nonché l'ambito di competenza a disporre i relativi provvedimenti;

lettera p): integra l'articolo 763, relativo alle cause di proscioglimento dalla ferma, aggiungendo tra le fattispecie considerate dalla norma quella dell'espulsione, per coerenza sistematica con quanto disposto dall'articolo 599 del regolamento;

lettera q): modifica il comma 1, lettera d), dell'articolo 768, al fine di attualizzare la disposizione originaria, in relazione all'elevazione dell'Arma dei carabinieri da arma dell'Esercito a rango di Forza armata;

lettera r): definisce con chiarezza, all'articolo 792, comma 2, relativo agli organici, il concetto di organico in senso proprio, che si riferisce al numero massimo di personale stabilito per il ruolo, al fine di evitare possibili equivoci con il concetto di consistenza organica effettiva, che ha invece riferimento al numero di personale appartenente in concreto al ruolo ad una data determinata;

lettera s): completa all'articolo 811, relativo ai militari della Marina militare, il riassetto delle disposizioni che regolano l'ordinamento del personale di tale Forza armata, con particolare riferimento al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), già disciplinato dal T.U. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e dall'originario articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

lettera t): adegua l'articolo 826 con riguardo ai dati numerici relativi all'organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, definito dal decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri del lavoro e dell'interno in data 12 novembre 2009 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2010), secondo queste entità: n. 463 unità in soprannumero (fonti: art. 16 d.P.R. n. 520 del 1955; art. 9-bis del d.l. n. 510 del 1996; art. 62 della l. n. 144 del 1999; art. 1, co. 571, della l. n. 296 del 2006) e n. 43 unità in conto dotazioni 'ordinarie' dell'Arma dei carabinieri (fonti: artt. 2, 9 e 12 del d.lgs. n. 198 del 1995 e art. 4 del d.lgs. n. 298 del 2000), per un totale di 506 unità. Corregge, inoltre, al comma 1, errori materiali occorsi nell'indicare la sequenza delle lettere;

lettera u): integra il comma 2 dell'articolo 830, relativo al contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia, per riprodurre esattamente la disposizione originaria recata dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 21;

lettera v): perfeziona al comma 2 dell'articolo 879 il riassetto dell'articolo 50, terzo comma, del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458, con l'indicazione di Ministero (in luogo di Ministro) della difesa, laddove, nel caso di trattenimento in servizio del militare di durata superiore a quindici giorni e, comunque, per un massimo di sessanta giorni, era originariamente prevista l'autorizzazione da parte del 'Ministero' della guerra;

lettera z): adegua il comma 5 dell'articolo 881, concernente disciplina per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità nel corso di missioni internazionali, in conformità a quanto già disciplinato dall'articolo 4-ter, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, al fine di precisare che l'estensione dei



benefici in materia di vittime del terrorismo è limitata esclusivamente a quello di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, articolo 1, comma 2, ovvero al diritto al collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati;

lettera aa): perfeziona la definizione della posizione di servizio permanente effettivo, di cui al comma 1 dell'articolo 882, per specificare che è tale la posizione del militare idoneo al servizio incondizionato effettivamente provvisto di impiego, riprendendo in tal modo la previsione già recata dall'art. 18 della legge 10 aprile 1954, n.113;

lettera bb): aggiunge la lettera *i-bis*) al comma 2 dell'articolo 884, per completare la casistica delle circostanze o posizioni comportanti il collocamento in aspettativa, in relazione all'art. 26 della legge n. 183 del 2010 che estende la possibilità di conferire incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, mediante il collocamento in aspettativa senza assegni e la permanenza nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

lettera cc): adegua l'articolo 904, relativo ad elezione nelle cariche amministrative, perfezionando il rinvio alle fonti di settore, atteso che, con riguardo agli eletti nei comuni, nelle province e nelle aziende speciali, l'art. 81 del d.lgs. n. 267 del 2000 ha ridisciplinato la materia in modo diverso da quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 1078 del 1966, il quale, pertanto, è da ritenere, per questa parte, implicitamente abrogato. Con riguardo ai consiglieri regionali, pure previsti dall'art. 1 della legge n. 1078 del 1966, l'aspettativa per il personale militare è disciplinata dall'art. 903 del codice. L'introduzione del rinvio all'art. 5, d.lgs. n. 156 del 2010, inoltre, consente di prevedere in favore del personale militare la peculiare ipotesi di aspettativa prevista per gli amministratori di Roma Capitale;

lettera dd): integra l'articolo 906, relativo alla riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 2, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, alle disposizioni dell'art. 65, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, riassettate nel presente articolo;

lettera ee): integra l'articolo 909, relativo alle norme comuni alla riduzione dei quadri:

- al comma 2, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 3, della legge n. 183 del 2010, alle disposizioni dell'art. 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1973, n.804, riassettate nel presente articolo;
- al comma 8, per riprodurre esattamente la disposizione originaria recata dall'art. 43, co. 3, lett. c), della legge 19 maggio 1986, n. 224, confermando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1076, comma 1, in materia di promozioni, secondo i termini già stabiliti dal citato articolo 43;

lettera ff): adegua l'articolo 911, relativo al dottorato di ricerca alla disciplina di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle università, prevista per tutto il pubblico impiego;

lettera gg): modifica l'articolo 912, relativo alla durata dell'aspettativa, per coordinarne meglio le disposizioni con gli artt. 902 e 903, concernenti l'aspettativa per elezione alle cariche politiche e amministrative, e con gli artt. 906 e 907, concernenti l'aspettativa per riduzione quadri, chiarendo che il limite di durata complessiva dell'aspettativa entro i due anni nel medesimo quinquennio è riferibile alle sole ipotesi di infermità e di motivi privati;

lettera hh): integra la rubrica e l'alea dell'articolo 918, relativo alla revoca della sospensione, per chiarire che le disposizioni dell'articolo, che riprendono le previsioni dell'articolo 29 della legge n. 113 del 1954, si riferiscono inequivocamente alla sola sospensione precauzionale;



lettera ii): introduce la sezione *V-bis* con la rubrica 'Riammissione in servizio', nell'ambito del titolo V, capo III, del libro quarto, nonché l'articolo 935-*bis*, al fine di prevedere il rinvio, per ragioni sistematiche, alla normativa recata dall'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge n. 350 del 2003, dall'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge n. 66 del 2004, e dall'articolo 2, comma 32, del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di reintegro in servizio del personale che sia stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento;

lettera ll): modifica l'articolo 939, relativo agli ufficiali in ferma prefissata, per adeguare l'applicabilità delle norme di stato giuridico già previste per gli ufficiali di complemento agli ufficiali in ferma prefissata, indipendentemente dalla posizione di servizio ovvero di congedo, riprendendo così l'originaria formulazione dell'art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 215 del 2001;

lettera mm): adegua al comma 1 dell'articolo 957 il novero dei casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, che ne sono l'oggetto, secondo le previsioni già recate dall'art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 215 del 2001, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 197, e integrato dall'art. 6 del d.lgs. 6 ottobre 2006, n. 275;

lettera nn): integra l'articolo 970, comma 1, relativo alle ulteriori ferme per il personale militare, per recepire esattamente le previsioni limitative già recate dalla disposizione originaria riassetata (art. 2 della legge 22 dicembre 2003, n. 365);

lettera oo): integra il comma 1, lettera b), dell'articolo 1008, per correggere un mero errore materiale;

lettera pp): integra l'articolo 1014, comma 3, per perfezionare il riassetto delle fonti originarie, costituite, rispettivamente, dall'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

lettera qq): perfeziona all'articolo 1038, in materia di composizione della commissione superiore di avanzamento (CSA) della Marina militare, già contemplata dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. Si tratta di un adeguamento imposto da esigenze di sistematicità della disciplina nel suo complesso, da realizzare mediante il coordinamento sostanziale della norma con l'articolo 1037 del Codice militare stesso (già comma 3 del citato articolo 12), laddove, in particolare, è previsto che dell'omologa commissione istituita per l'Esercito faccia parte anche l'ufficiale generale preposto alla funzione di sottocapo di stato maggiore di Forza armata, che riveste di norma il grado di generale di corpo d'armata. Inoltre, allo scopo di garantire comunque la possibilità di disporre di un adeguato numero di membri della CSA - anche in considerazione del venir meno quali componenti dello stesso organo collegiale dei comandanti di dipartimenti militari marittimi, per effetto del processo di riorganizzazione in chiave riduttiva di tali strutture - l'integrazione contempla altresì l'inserimento nella CSA del Capo dell'ufficio generale del personale della Marina;

lettera rr): perfeziona all'articolo 1039, in materia di composizione della commissione superiore di avanzamento (CSA) dell'Aeronautica militare, già contemplata dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. Analogamente all'intervento sull'art. 1038, si tratta di un adeguamento imposto da esigenze di sistematicità della disciplina nel suo complesso, da realizzare mediante il coordinamento sostanziale della norma con l'articolo 1037 del Codice militare stesso (già comma 3 del citato articolo 12), laddove, in particolare, è previsto che dell'omologa commissione istituita per l'Esercito faccia parte pure l'ufficiale generale preposto alla funzione di sottocapo di stato maggiore di Forza armata, che riveste di norma il grado di generale di corpo d'armata, nonché dei generali di squadra aerea che hanno svolto le relative funzioni;

lettera ss): adegua l'articolo 1053, relativo alla formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali;



- ai commi 2 e 3, per esigenze di coordinamento (vds. la corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 628);
- al comma 3, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri l'avanzamento ad anzianità, differentemente dai pari grado delle altre Forze armate, ai quali devono essere pertanto limitate le previsioni di questo articolo;

lettera tt): integra l'articolo 1076, relativo alla promozione in particolari situazioni degli ufficiali, con l'inserimento del comma 1-bis, che risulta necessario per completare il riassetto nel Codice militare del terzo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187;

lettera uu): perfeziona l'articolo 1082, comma 2, relativo agli ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, per assicurare pari effetti applicativi della norma nei confronti degli ufficiali appartenenti a ruoli diversi da quello normale, in coerenza con l'articolo 34 comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 574, introdotto dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, e riassetto nell'articolo 1076, comma 2, del codice;

lettera vv): integra l'articolo 1097, comma 1, lettere a) e b), per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani dell'Arma dei carabinieri l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore, differentemente dai pari grado delle altre Forze armate;

lettera zz): adegua l'articolo 1099, comma 2, relativo alla promozione dei tenenti colonnelli a disposizione, per correggere un errore materiale nel riassetto, atteso che le norme iniziali tenute in considerazione (artt. 5 della legge n. 804 del 1973 e 48 della legge n. 1137 del 1955) che recavano il requisito dei due anni di incarico erano state superate dall'articolo 67, comma 2, del d.lgs. n. 69 del 2001;

lettera aaa): abroga l'articolo 1193, relativo al mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti, in quanto la norma generale da applicare a tutti i ruoli del servizio permanente delle Forze armate è già riassetto nell'articolo 1098;

lettera bbb): modifica l'articolo 1229, commi 1 e 2, relativo ai periodi di permanenza minima nel grado, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità al maturare di 7 anni di anzianità nel grado;

lettera ccc): modifica l'articolo 1232, relativo alle promozioni a scelta nel grado superiore, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità;

lettera ddd): modifica l'articolo 1234, commi 1 e 2, lettera c), relativo ai periodi di permanenza minima nel grado, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. n. 298 del 2000, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità al maturare di 10 anni di anzianità nel grado;

lettera eee): adegua l'articolo 1236, relativo alle promozioni a scelta nel grado superiore, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 5, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo in tal modo per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri il solo l'avanzamento ad anzianità;

lettera fff): elimina un mero errore materiale al comma 2, lettera a), dell'articolo 1264;



lettera ggg): integra l'articolo 1302, comma 1, relativo all'avanzamento al grado di caporal maggiore, al fine di specificare che sono i caporali (o gradi corrispondenti) i soggetti destinatari della disposizione;

lettera hhh): elimina un mero errore materiale al comma 2 dell'articolo 1342;

lettera iii): modifica il comma 3 ed abroga il comma 4 dell'articolo 1359, per perfezionare il riassetto della fonte originaria costituita dall'articolo 62, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che contemplava il carattere esclusivamente verbale del richiamo, quale sanzione che non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione;

lettera III): integra la lettera b) dell'articolo 1361 per un coordinamento con il comma 1 dell'art. 1360, il quale prevede la disciplina del rimprovero quale dichiarazione di biasimo comminato per le lievi trasgressioni, ovvero della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo, al fine di garantire la gradualità delle sanzioni disciplinari;

lettera mmm): perfeziona il comma 2 dell'articolo 1369, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, per inserire espressamente la possibilità della delega, così come previsto per le sanzioni di stato (art. 1375), di fatto sempre esercitata dal Direttore generale del personale militare;

lettera nnn): modifica l'articolo 1373 per esigenza di perfezionamento del riassetto operato, con riferimento all'ipotesi di annullamento della sanzione a seguito di accoglimento di ricorso gerarchico, nonché per non escludere dalle ipotesi di rinnovo del procedimento disciplinare le 'sanzioni di corpo'. Nella prassi, infatti, alle sanzioni di corpo inflitte a seguito di procedimento penale si applicano analogamente i termini procedurali stabiliti per le sanzioni di stato;

lettera ooo): adegua il comma 1 dell'articolo 1378, relativo alle autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, a scopo di perfezionamento del riassetto normativo ivi operato. In particolare, con riguardo alle modifiche o integrazioni:

- all'alinea, la modifica è viene effettuata con riferimento al Ministro della difesa, in quanto vertice politico;
- alla lettera a), numero 3), la riformulazione soddisfa l'ipotesi in cui non solo gli ufficiali siano corresponsabili del fatto sanzionabile;
- alla lettera b), la riformulazione è volta a precisare correttamente l'ambito di competenza del Capo di stato maggiore della difesa, che provvede nei confronti del personale delle articolazioni direttamente da lui dipendenti;
- alle lettere d) ed f), l'adeguamento delle disposizioni è volto a precisare le strutture militari il cui personale è soggetto alla potestà delle competenti autorità, ivi indicate, che possono ordinare le inchieste. L'intervento tiene conto della riorganizzazione delle strutture militari intervenute, anche con riferimento alla locuzione di 'alti comandanti', atteso talune strutture hanno subito un abbassamento di livello ordinativo;
- alla lettera g), si opera un adeguamento terminologica.

lettera ppp): interviene sul comma 3 dell'articolo 1380 (composizione delle commissioni di disciplina):

- alla lettera e), per omogeneizzare le ipotesi di incompatibilità a svolgere le funzioni di difensore davanti alla commissioni di disciplina per tutti i militari (non solo, quindi, per gli ufficiali) impegnati in attività di formazione presso gli istituti militari;
- alla lettera l), per sostituire la parola "consiglio di disciplina" con "commissione di disciplina", per esigenze di uniformità terminologica e armonizzazione lessicale, in analogia con il contestuale intervento sull'articolo 165;

lettera qqq): riformula l'articolo 1389, relativo alla potestà decisionale del Ministro della difesa in materia di giudizio conseguente a procedimento disciplinare a carico del personale militare, per rendere la disposizione più aderente alla normativa previgente, tenuto conto della



sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 5 marzo 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui prevedeva la possibilità dello stesso Ministro di discostarsi discrezionalmente dal giudicato della commissione di disciplina, anche in senso sfavorevole agli interessati. In coerenza con quanto precede, l'odierno perfezionamento della disposizione riassetata consente di chiarire, in particolare, che il riesame di un giudizio già espresso favorevolmente nei confronti del militare può avvenire solo quando sussistono gravi ragioni, in base alle quali il Ministro, motivando, ha la facoltà di chiedere alla medesima commissione di riaprire l'istruttoria;

lettera rrr): integra l'articolo 1398, concernente la materia del procedimento disciplinare, con lo scopo di prevedere il rinvio degli atti al comandante di corpo, per poter ricomprendere anche l'ipotesi in cui l'inchiesta formale, avviata per l'applicazione di una sanzione disciplinare di stato, si concluda con un provvedimento di non irrogazione di una sanzione di stato, bensì di rinvio degli atti alla prefata autorità militare.

lettera sss): elimina un mero errore materiale al comma 1 dell'articolo 1440;

lettera tt): integra il comma 1 dell'articolo 1454, relativo all'istituzione della croce al merito di guerra, per riaffermare le prerogative dell'Ordine di Vittorio Veneto e dei riconoscimenti in favore dei partecipanti alla 1^a Guerra mondiale e alle guerre precedenti, nonché il valore altamente significativo della relativa croce metallica al merito di guerra concessa. L'onorificenza, infatti, ha connotazione essenzialmente morale e non è necessariamente legata a fatti o atti compiuti di speciale valore militare in senso stretto;

lettera uuu): integra l'articolo 1464, relativo alle ricompense, al fine di perfezionare il riassetto del combinato disposto di cui all'articolo 1 della legge 1^o dicembre 1977, n. 907, e all'articolo unico della legge 3 aprile 1984, n. 63, abrogati dall'articolo 2268, comma 1, numeri 739) e 806). Sotto il profilo procedimentale, peraltro, la concessione è già contemplata anche dall'articolo 1041, comma 1, lettera u), numero 30), del regolamento (termini di conclusione dei procedimenti per la concessione del distintivo di Volontario per la Libertà);

lettera vvv): riformula il comma 5 dell'articolo 1471 mediante eliminazione del richiamo al Concordato lateranense, in coerenza con il contestuale adeguamento dell'articolo 17, nonché rinvio alla disciplina speciale dettata dalle leggi di approvazione delle intese tra lo Stato e le Confessioni religiose diverse da quella cattolica;

lettera zzz): modifica l'articolo 1472, comma 1, relativo libertà di manifestazione del pensiero, riprendendo puntualmente la formulazione originaria recata dall'articolo 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ivi riassetato;

lettera aaaa): introduce l'articolo 1475-bis per riassetare le disposizioni del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di divieto delle associazioni di carattere militare, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 297), prevedendo:

- al comma 1, la fattispecie delittuosa di promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni di carattere militare che abbiano finalità politiche anche quale scopo da perseguire soltanto in via indiretta e mediata;
- al comma 2, la fattispecie delittuosa della mera partecipazione ad una associazione del tipo di quelle di cui al comma 1;
- al comma 3, l'aumento della pena comminata di cui al comma 2, qualora l'associato sia in possesso di armi;
- al comma 4, la definizione di associazione di carattere militare, ancorandola ai parametri dell'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei strutturati ed organizzati gerarchicamente in modo simile a quelli militari e con organizzazione idonea a consentire l'impiego dell'intera collettività degli associati in azioni violente o minacciose; ai fini definitori di cui al comma terzo non è essenziale che l'inquadramento e la strutturazione gerarchica siano palesate dall'adozione di gradi o di uniformi;



- al comma 5, l'esclusione della misura dell'arresto preventivo nell'ipotesi di mera partecipazione ad un'associazione di carattere militare del tipo di quelle di cui al comma 1;
- al comma 6, il divieto alle associazioni od organizzazione dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente finalità politiche di dotare i propri aderenti di uniformi o di divise. La configurabilità della contravvenzione, punita con la sola pena dell'arresto, è espressamente esclusa in rapporto alle associazioni od organizzazioni con finalità sportive ed in rapporto agli istituti di carattere culturale o educativo. Nei casi in cui il reato è configurabile, è prevista la misura della confisca delle uniformi;
- al comma 7, la facoltà del Ministro dell'interno di vietare ad associazioni o organizzazioni di qualsivoglia natura, limitatamente a periodi temporali determinati, l'uso in pubblico di uniformi o di divise;

lettera bbbb): modifica il comma 2 dell'articolo 1483, allo scopo di riprodurre con maggiore chiarezza il dettato normativo che ne è oggetto, in quanto disciplina dai profili costituzionalmente rilevanti. Tale materia era contemplata nel combinato disposto degli articoli 5, terzo comma, e 6, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, che indicava le specifiche posizioni dei militari, rilevanti agli stessi fini in argomento, le quali sono state poi oggetto di puntuale riassetto nel comma 2 dell'art. 1350 del codice. A quest'ultima norma occorre fare ora, corrispondentemente, necessario rinvio espresso;

lettera cccc): adegua, per esigenze di coordinamento normativo il comma 8 dell'articolo 1502 (licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata), nella parte in cui la disposizione opera un rinvio all'articolo 957, comma 1, oggetto di contestuale modifica con nel presente decreto;

lettera dddd): modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo 1515, in quanto il ruolo degli orchestrali era originariamente previsto solo per l'Arma dei carabinieri. Attualmente il riferimento corretto è al ruolo dei musicisti, cui appartengono gli orchestrali e gli archivisti, in coerenza con gli articoli 809, comma 2, lettera b), 812, comma 2, lettera c), 817, comma 2, lettera b) e 821, comma 3, lettera b);

lettera eeee): elimina un mero errore materiale al comma 2, lettera a), dell'articolo 1516;

lettera ffff): integra il comma 2 dell'articolo 1524, relativo al reclutamento e trasferimento ad altri ruoli, per recepire nel Codice militare le disposizioni recate a beneficio dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'art. 28 della legge n. 183 del 2010, che prevedono in particolare la possibilità di arruolare atleti di particolari discipline sportive già al compimento del 17° anno di età, fermo restando il divieto di impiego in attività operative sino al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 5, comma 1,

lettera a): modifica il comma 2 dell'articolo 1533 relativo alla direzione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, al fine di perfezionare il riassetto dell'articolo 2, comma 2, della legge 512 del 1961, che prevedeva l'assimilazione dell'Ordinario militare al rango di generale di corpo d'armata (ufficiali d'arma), quantunque sia ad esso equivalente quello attuale di tenente generale (ufficiali dei corpi logistici o tecnici che svolgono servizi sussidiari);

lettera b): integra l'articolo 1594 (cessazione dal complemento) al fine di perfezionare il riassetto dell'articolo 65 della legge n. 512 del 1961;

lettera c): integra l'articolo 1617 per perfezionare il riassetto del primo comma dell'articolo 89 della legge n. 512 del 1961;

lettera d): integra l'articolo 1618 per perfezionare il riassetto del primo comma dell'articolo 88 della legge n. 512 del 1961;

lettera e): integra l'articolo 1622 per perfezionare il riassetto con riferimento agli articoli 93 e 94 della legge n. 512 del 1961, corrispondenti ai commi 3 e 4 che qui ne sono oggetto, i quali si riferivano, rispettivamente, alle figure del vicario generale militare e dei cappellani militari;



lettera f): interviene sull'articolo 1689, relativo ai requisiti speciali per l'avanzamento, per perfezionare il riassetto delle previgenti fonti. Infatti:

- al comma 1, la figura del primario o aiuto è stata sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 con la dirigenza sanitaria, che è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali (incarico di struttura, semplice o complessa). E' inoltre necessario fare riferimento alla struttura di "ospedale", come previsto dall'ordinamento sanitario attuale;
- al comma 2, lett. a), viene attualizzato l'articolo 78, comma 2, lett. a), del r.d. 10 febbraio 1936, n. 484, riassetando letteralmente la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, che ha riconosciuto l'equipollenza della laurea in sociologia alle laurea in economia e commercio e scienze politiche;

lettera g): adegua l'articolo 1726, comma 1, lettera a), relativo alle precettazioni e assegnazioni in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per esigenze di coordinamento con la riformulazione degli articoli 208 e 211 in materia di esercizio delle professioni sanitarie;

lettera h): integra il comma 6 dell'articolo 1737, relativo alla nomina delle infermiere volontarie, per aggiornare il riferimento all'accesso alle scuole infermieristiche professionali, contenuto al comma 3 dell'articolo 197. In particolare, è più adeguato prevedere il riferimento all'art. 4 del d.PCM n. 97 del 2005 che, all'ultimo capoverso, consente "*l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, (...) nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche*";

lettera i): modifica l'articolo 1740, relativo alla partecipazione ai corsi di preparazione, per adeguare il riferimento al compimento della maggiore età;

lettera l): modifica il comma 3, lettera c), e integra il comma 4 dell'articolo 1742, relativo alla durata e superamento dei corsi di preparazione, per adeguare il contenuto della norma alle nuove modalità dettate per lo svolgimento dei corsi di infermiera volontaria della Croce rossa italiana previste dal decreto interministeriale del 10 dicembre 2009;

lettera m): integra il comma 1 dell'articolo 1759, relativo alla valutazione del servizio prestato dal personale della Croce rossa italiana, in quanto con l'articolo 1 del d.P.R. n. 613 del 1980 è stata riconosciuta alla CRI la natura di "*ente privato di interesse pubblico, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica*" e nel 1995 di "*ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico*". Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1723 del 24.3.2010 ha ribadito che "*l'Associazione italiana della Croce Rossa ha, ad ogni effetto di legge, qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici, natura del resto confermata dal controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Ente nonché dalle modalità di svolgimento delle attività della Croce rossa, necessariamente ispirate ai criteri previsti per gli enti pubblici*". Ciò stante, la previsione contenuta all'articolo 1759, comma 1 si applica al solo personale volontario.

Articolo 6, comma 1,

lettera a): integra l'articolo 1777, comma 1, relativo ai rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per assicurare la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare, già espressamente prevista a favore del personale di leva (titolo II) e dei dirigenti (titolo V), anche al personale in ferma volontaria (titolo III) e al personale non dirigente (titolo IV) nonché per riassetare le disposizioni in materia oneri amministrativi connessi con il comando del personale militare presso altre amministrazioni, introdotte dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 183 del 2010 (*ius superveniens*);

lettera b): riproduce all'articolo 1783, relativo al computo del servizio anteriormente prestato, i contenuti degli articoli 9, r.d. n. 3458 del 1928, e 8, r.d. n. 983 del 1930, abrogati dall'articolo



2268, comma 1, n. 56) e n. 61), del codice. L'intervento è necessario per perfezionare il riassetto normativo e prevenire possibili contenziosi;

lettera c): integra l'articolo 1791, relativo alla retribuzione base dei volontari in ferma prefissata, per inserire il riassetto del comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante trattamento economico integrativo dei militari VFP1 o in rafferma annuale che prestano servizio presso i reparti alpini. L'intervento, peraltro, risponde ad un'esigenza di coordinamento con l'articolo 2186, comma 1, lettera c), che esclude ogni *reformatio in peius* in materia di trattamento economico e previdenziale;

lettera d): adegua l'articolo 1792:

- al comma 1, con riguardo al trattamento retributivo accessorio dei volontari in ferma prefissata alternativo al "recupero compensativo", secondo le peculiari esigenze delle singole Forze armate;

- al comma 3, per prevedere espressamente, tra le retribuzioni accessorie dei volontari in ferma prefissata, la corresponsione in misura tabellare delle indennità di impiego operativo già previste dalla legge n. 78 del 1983 a favore dei volontari non in servizio permanente;

lettera e): integra la rubrica dell'articolo 1795 "Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata", con la parola "stipendiale", per rendere chiaro che la norma disciplina unicamente la voce "stipendio";

lettera f): modifica il comma 4 dell'articolo 1798, relativo alla retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, al fine eliminare possibili incertezze circa l'attribuzione, anche agli allievi delle scuole militari, delle indennità operative previste per gli allievi delle altre scuole formative per inizio carriera;

lettera g): integra il comma 1 dell'articolo 1805, relativo al rinvio ai provvedimenti di concertazione in materia di trattamento economico accessorio, per prevedere in modo più pertinente e completo, l'ambito oggettivo della prevista concertazione in materia di trattamento economico accessorio, nonché per il riassetto del sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante il computo nella tredicesima mensilità delle indennità di: impiego operativo, impiego operativo per i reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo, precedentemente abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 798) del codice. L'intervento è coerente con l'articolo 2186, comma 1, lettera c);

lettera h): riproduce al comma 1, lett. b) dell'articolo 1808, relativo all'assegno di lungo servizio all'estero, i contenuti dell'articolo 14 della legge n. 838 del 1973, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 688), del codice, dei quali è necessario mantenere la vigenza;

lettera i): modifica l'articolo 1821, relativo al trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri, per recepire le modificazioni apportate dall'art. 27, comma 4, della legge n. 183 del 2010 alle disposizioni della legge 224 del 1986, nel frattempo riassettate nel codice, prevedendo che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate;

lettera l): integra l'articolo 1822, relativo al trattamento economico del personale militare dirigente, prevedendo il riassetto del sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante il computo nella tredicesima mensilità delle indennità di: impiego operativo, impiego operativo per i reparti di campagna, imbarco, aeronavigazione, volo e controllo dello spazio aereo, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 798) del codice. L'intervento è altresì coerente con l'articolo 2186, comma 1, lettera c), del Codice militare stesso;

lettera m): adegua l'articolo 1825, relativo al compenso per lavoro straordinario al personale dirigente, per riprodurre fedelmente la preesistente disciplina che, per la determinazione e misura oraria dell'indennità per il personale dirigente, considerava le misure di base di cui al



decreto ministeriale citato nella norma, nonché i successivi adeguamenti previsti per effetto delle leggi n. 216 del 1992 e n. 448 del 1998;

lettera n): modifica l'articolo 1831, relativo al quadro degli interventi, per adeguare la norma alle procedure già utilizzate dal Dicastero, in forza delle quali provvede, in merito, il Direttore generale del personale militare.

Articolo 7, comma 1,

lettera a): integra il comma 1 dell'articolo 1841, relativo alla cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, per ovviare a un mero refuso. In assenza di detta precisazione, infatti, potrebbe interpretarsi che la cessazione dal servizio non sia determinata dalla perdita dell'idoneità fisica ma dal raggiungimento di una determinata anzianità contributiva;

lettera b): perfeziona l'articolo 1874, comma 1, relativo alla ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza, per esigenze di completezza normativa, ricomprendendo l'indennità di ausiliaria tra gli emolumenti assoggettati a contributo INPDAP, coerentemente con il disposto dell'articolo 1870, comma 4, del Codice militare che prevede la pensionabilità di detta indennità al cessare dalla posizione di ausiliaria;

lettera c): integra l'articolo 1876, in rubrica e al comma 1, relativo alla norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria, per riprodurre la formulazione originaria dell'articolo 50 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, che prevedeva, in caso di trattenimento in servizio, lo stesso trattamento economico riservato al personale richiamato. L'intervento armonizza l'articolo con il disposto dell'articolo 879, comma 2, e dell'articolo 2186, comma 1, lettera c);

lettera d): integra il comma 1 dell'articolo 1877, relativo alla non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio, per riprodurre gli articoli 37, comma 2, della legge n. 113 del 1954 e 29, comma 4, della legge n. 599 del 1954, abrogati dall'art. 2268, comma 1, numeri 390) e 400) del codice. Gli articoli in questione prevedevano la corresponsione di tre mensilità degli assegni interi di attività, agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate collocati in quiescenza in una delle situazioni di inidoneità al servizio per infermità, quali previste ora dall'articolo 929. La modifica consente, in sostanza, di rimediare ad un errore di riassetto puramente materiale e si pone in armonia con l'articolo 2186, comma 1, lettera c);

lettera e): modifica il comma 1 dell'articolo 1880 (accertamento della dipendenza delle cause di servizio), per adeguarne la previsione a quanto previsto o modificato agli articoli 195 e 199 (strutture sanitarie) del codice;

lettera f): precisa, al comma 2 dell'articolo 1911, relativo all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio, che il rinvio è al solo comma 1 dell'articolo 1076, e non all'intera norma. L'articolo 1911, comma 2, riproduce, infatti, l'articolo 32, comma 9, della legge n. 224 del 1986, nel quale si prevedeva l'attribuzione dei sei scatti stipendiali in favore: di coloro che hanno conseguito la promozione nelle particolari condizioni elencate dalla legge n. 536 del 1971 (attuale art. 1076), degli ufficiali esclusi dalla promozione di cui all'art. 32, comma 6 della legge n. 224 del 1986 (generali di corpo d'armata e gradi equiparati cessati dal servizio per limiti di età) (attuale art. 1082), degli ufficiali che abbiano conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'art. 32, comma 7 della legge n. 224 del 1986 (attuale art. 1082). In assenza di tale adeguamento, il beneficio dei sei scatti periodici di stipendio dovrebbe essere attribuito anche a coloro che vengono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento (comma 2 dell'articolo 1076), rendendo vana la disposizione del comma 1 in materia di alternatività tra il beneficio stipendiale di cui all'art. 13 della l. n. 804 del 1973 e la promozione alla vigilia, ai sensi dell'articolo 1082, sia ai fini pensionistici sia di



buonuscita di cui all'art. 32, comma 9-bis, l. n. 224 del 1986 (comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 404 del 1990);

lettera g): perfeziona l'articolo 1916, in materia di contributi obbligatori degli iscritti alla Cassa di previdenza delle Forze armate, allo scopo di ripristinare in maniera sostanzialmente più precisa le disposizioni (art. 6 L. n. 371 del 1940, artt. 1 e 2 del R.D. n. 611 del 1941, art. 1 L. n. 814 del 1965 e art. 1 del D.L. n. 313 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 416 del 1996) riassettate al comma 2, il cui combinato disposto prevedeva in favore del fondo previdenziale degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri il pagamento di un contributo complessivo del 4% sull'80% (di cui 1% definito, originariamente, in conto Assegno speciale) dello stipendio percepito da ciascun iscritto allo stesso fondo, indistintamente ora destinato all'erogazione dell'Indennità supplementare e dell'Assegno speciale, secondo importi stabiliti con modalità e criteri differenti, a norma degli articoli 1914, comma 2, e 1915, comma 3, del Codice militare stesso;

lettera h): elimina un mero errore materiale ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b), dell'articolo 1919, relativo alle disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi.

Articolo 8, comma 1: adegua l'articolo 2081, comma 3, sia in relazione alle disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti d'autotutela, sia per eliminare nel contempo un errore di riassetto, atteso che il regolamento non disciplina la specifica materia di cui si tratta.

Articolo 9, comma 1,

lettera a): integra l'articolo 2136, relativo alle disposizioni applicabili alla Guardia di finanza, per perfezionare il quadro dei rinvii interni a norme applicabili anche al personale dello stesso Corpo, per esigenze di coordinamento rispetto a discipline o istituti riassettati nel codice. In particolare, le disposizioni espressamente applicabili, con gli eventuali adeguamenti quando necessario, riguardano:

- l'art. 879, concernente disciplina sulla posizione di stato del personale in congedo;
- l'art. 900, sul collocamento del personale nella posizione di servizio permanente "a disposizione". Per esigenze di *drafting*, tale rinvio viene effettuato come sostituzione di quello all'art. 908, non più necessario perché il relativo contenuto viene contestualmente riprodotto nel riformulato art. 2145;
- l'art. 992, concernente la disciplina del collocamento del personale nella posizione di "ausiliaria";
- l'art. 1008, in materia di collocamento del personale nella posizione di "riserva", con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2145 riformulato;
- l'art. 1034, sulla composizione delle commissioni giudicatrici per l'avanzamento del personale;
- l'art. 1099, in materia di promozione dei tenenti colonnelli nella posizione di "a disposizione";

lettera b): riformula l'articolo 2145, relativo alle norme di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. L'intervento è necessario per perfezionare il coordinamento formale con la disciplina relativa al personale delle Forze armate, riproducendo:

- al comma 1, il comma 1 dell'art. 909 del Codice militare [di contenuto sostanzialmente analogo all'art. 7, comma 1, della legge n. 804 del 1973, come sostituito dal vigente art. 2145, comma 1, lett. g)];
- al comma 2, il comma 2 dell'art. 909 del Codice militare (limitatamente all'ufficiale della Guardia di finanza che ricopra la carica di Comandante generale). Tale norma, per la parte di interesse, corrisponde all'art. 7, comma 2, della legge n. 804 del 1973, come sostituito dal vigente art. 2145, comma 1, lett. g);



- al comma 3, l'art. 908 del codice, già applicabile al Corpo per effetto del rinvio ex art. 2136, comma 1, lett. l), del Codice militare (di cui si richiede la soppressione per esigenze di coordinamento). La disposizione corrisponde, altresì, al disposto dell'art. 8, comma 3, della legge n. 404 del 1990;
- al comma 4, il comma 1 dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986;
- al comma 5, il comma 4 dell'art. 909 del Codice militare nonché il comma 4, primo periodo, dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986;
- al comma 6, il comma 9 dell'art. 909 del Codice militare (di contenuto corrispondente all'art. 7, comma 8-bis, della legge n. 804 del 1973, come sostituito dall'art. 2145, comma 1, lett. g));
- al comma 7, il comma 5 dell'art. 909 del Codice militare (che a sua volta riproduce il comma 6 dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);
- al comma 8, il comma 6 dell'art. 909 del Codice militare (che a sua volta riproduce il comma 6-bis dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);
- al comma 9, l'art. 1821 del codice, ove sono confluite le disposizioni contemplate dai commi 2 e 6-ter dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986. La nuova disposizione permette di continuare ad attribuire al personale del Corpo in aspettativa per riduzione di quadri e a quello richiamato da tale posizione il medesimo trattamento previsto per il corrispondente personale delle Forze armate, in linea con le previsioni dell'art. 2166 del codice. Norma, quest'ultima, che richiama il citato art. 1821 del codice, il quale fa rimando - a sua volta - all'art. 909 del codice, non più applicabile ai militari del Corpo per effetto dell'introduzione dell'art. 2145;
- al comma 10, il comma 7 dell'art. 909 del Codice militare (che a sua volta riproduce il comma 6-quater dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);
- al comma 11, il comma 8 dell'art. 909 del codice, come sopra riassetato (che a sua volta riproduce i commi 3, lett. c) e 8 dell'art. 43 della legge n. 224 del 1986);

lettera c): integra il rinvio al comma 1 dell'articolo 2152, relativo all'applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo, inserendo anche quello all'articolo 2145, atteso che la materia disciplinata trova applicazione anche nei confronti del personale della Guardia di finanza;

lettera d): integra la rubrica dell'articolo 2156, relativo a retribuzione e premio di fine ferma agli ufficiali in ferma prefissata delle Forze di polizia a ordinamento militare, con la parola "stipendiale" per meglio chiarire che la norma disciplina unicamente la voce "stipendio" in linea con la modifica all'articolo 1795;

lettera e): rettifica il comma 1 dell'articolo 2160, relativo alla omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare, atteso che anche nei confronti dei colonnelli (ufficiali dirigenti) delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano gli articoli 43-ter, comma 1, secondo periodo, e 43, comma 23, della legge n. 121 del 1981, concernenti il trattamento economico per servizio prestato senza demerito dopo 23 o 25 anni dalla nomina a ufficiale;

lettera f): adegua il comma 6 dell'articolo 2229, relativo al regime transitorio del collocamento in ausiliaria. L'intervento si rende indispensabile per ragioni di coordinamento della disciplina transitoria ivi prevista, relativa al collocamento in ausiliaria del personale, con le altre disposizioni transitorie che occorre applicare fino all'anno 2015 in materia di avanzamento degli ufficiali delle FF.AA., di cui agli articoli da 2233 a 2240 del Codice militare (meccanismi di modifica del numero delle promozioni). Si tratta di un intervento di coordinamento sostanziale, venuto impropriamente a mancare in occasione del riassetto operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, da perseguire ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sul quale si fonda l'intero codice, nonché con l'esigenza della coerenza



sistematica che avrebbe dovuto orientare anche la riformulazione del presente articolo. Infatti la disciplina di stato, reclutamento, avanzamento, gestione delle consistenze o delle eccedenze organiche (vds. articoli 2197, 2198, 2209, 2217, 2218, 2233, 2234, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240), prevedono un periodo transitorio imposto dal processo di ristrutturazione in atto delle Forze armate fino al 2015, con l'unica ed erronea eccezione dell'articolo 2229 che richiede, quindi, di essere armonizzato con la citata disciplina complessiva. Peraltro, tale allineamento è necessario onde non pregiudicare il previsto assestamento dei ruoli degli ufficiali; in difetto, al personale interessato da una *reformatio* del numero di promozioni non sarebbe applicabile l'istituto dell'ausiliaria, quantunque esso possa vantare 40 di servizio effettivo. La proroga in questione è coerente anche con l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva. Essa non implica maggiori costi legati alla posizione di ausiliaria, tenuto anche conto dell'anticipata cessazione degli obblighi contributivi a carico dell'amministrazione, rispetto ai quali gli aggiornamenti retributivi sono sensibilmente inferiori (nel triennio 2011-2012, peraltro, inesistenti, per la sospensione delle rivalutazioni economiche disposte dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010). A conferma di quanto sopra, va anche evidenziato che l'originaria fonte riassetata (articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 1997) e i successivi provvedimenti di proroga erano privi di copertura finanziaria;

lettera g): integra il comma 1 dell'articolo 2236, relativo al regime transitorio dell'avanzamento dei capitani dell'Esercito, per perfezionare il riassetto dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e, in particolare, del comma 7, che disponeva la disapplicazione delle norme confluite nell'articolo 1100 del Codice militare (conseguimento del diploma di laurea) nei confronti degli ufficiali che avevano terminato il ciclo formativo di base, presso l'Accademia e la Scuola di applicazione, prima del corso di studi portato a termine nel 1998;

lettera h): modifica l'articolo 2243, comma 1, relativo al regime transitorio per le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri:

- al primo periodo, per adeguare il richiamo all'articolo 1229, come sopra modificato, limitandolo al comma 1, analogamente al contestuale richiamo già previsto all'articolo 1232, comma 1;
- al terzo periodo, per rendere coerente la disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 2248, atteso che quest'ultimo, nel disciplinare il regime transitorio per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, dispone che sino all'anno 2012 l'aliquota di valutazione, il numero delle promozioni e gli obblighi di comando siano annualmente determinati con lo stesso decreto di cui all'articolo 2248, tenendo tuttavia fermi, oltre i volumi organici del grado, anche il numero massimo delle promozioni annuali: tale previsione contrasta con quanto disposto dallo stesso articolo 2248, il quale autorizza il Ministro della difesa, sino all'anno 2016, a modificare, tra gli altri, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, anche il numero complessivo delle promozioni a scelta al grado superiore, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, fermi restando i soli volumi organici complessivi;

lettera i): adegua il comma 1 dell'articolo 2245, concernente le modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, prevedendo al 2016 il *dies a quo* di applicazione dell'articolo 1079 del codice, in base alla quale, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le vacanze organiche che si presentano nel ruolo al termine delle procedure di avanzamento devono essere colmate automaticamente con promozioni aggiuntive, nel limite di un decimo delle promozioni tabellari. Si tratta di un



intervento di coordinamento sostanziale, venuto impropriamente a mancare in occasione del riassetto operato con il decreto legislativo n. 66 del 2010, da perseguire ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, sul quale si fonda l'intero codice, nonché con l'esigenza della coerenza sistematica che avrebbe dovuto orientare anche la riformulazione del presente articolo. Anche in questo caso, infatti, valgono le valutazioni già svolte con riguardo al contestuale intervento sull'articolo 2229, in materia di disciplina del transitorio a tutto il 31 dicembre 2015 in materia ordinamentale del personale militare (stato, reclutamento, avanzamento e gestione delle consistenze o delle eccedenze organiche), con l'ulteriore considerazione che anche gli articoli 2233 e 2248 (ufficiali dell'Arma dei carabinieri) individuano espressamente nel 2016 l'anno di chiusura dello stesso regime transitorio. Rispetto a quanto precede, l'unica eccezione, frutto di evidente imperfezione nel riassetto normativo, è costituita dall'articolo 2245 che richiede di essere logicamente armonizzato con tutto il sistema enunciato. Il differimento consente, quindi, di raccordare e allineare il termine di cui si tratta al 2016, entro il quale il quale il Ministro della difesa può intervenire con flessibilità, mediante decreto per modificare secondo necessità il numero e i requisiti delle promozioni (fermi restando i volumi organici complessivi) allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli, di cui agli articoli da 2233 a 2240 e 2243 del codice. L'intervento è anche idoneo a produrre risparmi di spesa in quanto, la proroga di cui si tratta produce, per la sua intrinseca finalità, la posticipazione dell'entrata in vigore di un meccanismo automatico di promozioni aggiuntive;

lettera l): sopprime il comma 2 dell'articolo 2248, relativo alla norma di chiusura del regime transitorio per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per realizzare la corretta coordinazione con le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5, della sopravvenuta legge n. 183 del 2010;

lettera m): elimina meri errori materiali ai commi 6 e 7 dell'articolo 2253;

lettera n): modifica l'articolo 2261, relativo ai premi residuali agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, per inserire il rinvio all'articolo 966 (ferma volontaria), anziché all'articolo 724 (ferma vincolata);

lettera o): sostituisce il comma 1 dell'articolo 2267, relativo all'abrogazione per nuova regolamentazione della materia, al fine di chiarire e delimitare gli effetti abrogativi delle leggi di conversione di conversione collettiva, esclusivamente ai singoli decreti-legge convertiti;

lettera p): modifica l'articolo 2268, comma 1, relativo all'abrogazione espressa di norme primarie, prevedendo:

a) la soppressione dell'impropria abrogazione:

- al n. 268), dell'articolo 7 d.lgs. CPS n. 263 del 1946, concernente la disciplina della tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti;
- al n. 390), dell'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, riguardante diritto, limiti di attribuzione e misure di una speciale indennità, non reversibile, dovuta agli ufficiali in posizione di ausiliaria, ovvero di riserva o congedo assoluto;
- al n. 400), dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente diritto, limiti di attribuzione e misure di una speciale indennità, non reversibile, dovuta ai sottufficiali che cessano dal servizio permanente;
- al n. 552), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, in materia di cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici;
- al n. 596), della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente il riconoscimento della decorazione al merito di guerra e il conferimento dell'unica classe di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti;
- al n. 630), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede di servizi di



scurezza pubblica, che disciplina l'attribuzione dell'indennità per i servizi di ordine pubblico;

- al n. 682), l'abrogazione totale della legge 10 dicembre 1973, n. 804 "Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti della Guardia di finanza", atteso che le residuali norme aventi ancora efficacia vengono riassettate negli articoli 900 e 1099 del Codice, estesi al medesimo Corpo per effetto dei richiami operati nei successivi articoli 2136, comma 1, lettere l) e r), e 2145;
- al n. 723), dell'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente la disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio. L'intervento integrativo è limitato agli effetti sul personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, atteso che per le Forze di polizia ad ordinamento civile si è sempre applicato in materia l'articolo 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, cui da ultimo ha fatto anche rinvio l'articolo 16, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, concernente recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
- al n. 993), della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante la "tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", in quanto provvedimento che rientra prevalentemente nell'ambito di competenza istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
- al n. 1059), del comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di provvidenze in favore di vittime del terrorismo;
- al n. 1081), l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, in materia di possesso dei titoli per prestare servizio di assistenza infermieristica da parte del personale delle Forze armate e della Croce rossa italiana, in quanto disposizione riassettata nell'articolo 1737, comma 6 del codice;
- al n. 1082), dei commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, introdotto dalla legge di conversione 29 dicembre 2009, n. 197, quale novella all'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che disciplinano rispettivamente i requisiti per l'accesso ai benefici di legge in favore dei familiari delle vittime di atti di terrorismo, il rilascio del nulla osta di segretezza e la disciplina della ripartizione delle risorse destinate alle vittime del dovere ed equiparati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia;

b) l'inserimento:

- del n. 1085-*bis*), per prevedere l'abrogazione espressa di norme della legge 183 del 2010 (lavori usuranti) in quanto riassettate nel Codice militare (*ius superveniens*);
- del n. 1085-*ter*), per prevedere l'abrogazione espressa dell'articolo 6, commi 21-*ter* e 21-*quater* del D.L. 78 del 2010, in materia di programmi militari di investimento e del canone per l'utilizzo di alloggi da parte di personale *sine titulo*, contestualmente riassettato negli articoli 286, comma 3-*bis*, e 541, comma 2-*bis* (*ius superveniens*).

lettera q): modifica l'articolo 2269, comma 1, relativo all'abrogazione espressa di norme secondarie, prevedendo:

- l'inserimento:

- del n. 213-*bis*), per l'abrogazione espressa del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 966 (medaglia d'onore per lunga navigazione), che aveva novellato il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586, già abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 177) del Codice militare e riassettato nel regolamento;
- del n. 394-*bis*), per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117 (norme concernenti l'esecuzione di inchieste su eventi di particolare gravità o



risonanza occorsi nell'ambito di strutture del Ministero della difesa), le cui disposizioni sono state già recepite, quale *ius superveniens*, negli articoli 552, 555 e 556 del regolamento;

- del n. 394-ter), per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115 (disciplina di termini e modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali), le cui disposizioni sono state già recepite, quale *ius superveniens*, negli articoli 1079 e 1080 del regolamento;
- del 394-quater), per l'abrogazione espressa del d.m. 18 maggio 2010, n. 112 (Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), in quanto le relative disposizioni sono state già riassettate nel capo IV, titolo II, libro II del Testo unico regolamentare emanato con d.P.R. n. 90 del 2010 all'epoca in cui lo schema del citato regolamento sugli alloggi era ancora in itinere.

Articolo 10:

reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, come segue.

comma 1:

reca norme di coordinamento con le modifiche introdotte all'articolo 300, comma 4, con riguardo alla disciplina concernente l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi, di cui il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto esclusivo, nonché il relativo uso.

comma 2:

rettifica la previsione introdotta dall'articolo 2147, comma 1, lettera e), del Codice militare- che ha novellato l'articolo 8 della legge n. 53 del 1989, recante norme sullo stato giuridico di personale della Guardia di finanza - nel senso di abrogare al citato articolo 8 il comma 8, atteso che la relativa materia, concernente trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con riferimento al personale non dirigente è stata ridisciplinata dall'articolo 39 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, ad oggetto "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007".

comma 3:

è disposizione transitoria che si collega al riassetto dell'art. 811, nel quale vengono riprodotte a regime le previgenti disposizioni di avanzamento riguardanti il Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 914 e all'originario art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212. L'integrazione è necessaria per consentire che le relative procedure vengano applicate, senza soluzione di continuità, anche alle promozioni da conferire nel 2011, i cui atti infraprocedimentali sono già in corso per esigenze tecniche.

comma 4:

individua alcuni interventi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera p), recanti la soppressione di erronee abrogazioni previste dal codice, la cui efficacia è stabilita - in via del tutto eccezionale e in ragione degli inconvenienti tecnico-normativi recati da tali abrogazioni, peraltro senza conseguenze sul trattamento economico e previdenziale del personale, per effetto dell'art. 2186 del Codice militare- al 9 ottobre 2010, data di decorrenza del Codice militare stesso. Tale decorrenza si rende necessaria onde colmare un vuoto normativo venutosi a determinare in materie aventi ad oggetto il trattamento economico o previdenziale del personale amministrato,



nonché in particolari discipline, per le quali occorre assicurare copertura legislativa in relazione ad effetti amministrativi comunque prodottisi nella prassi gestionale.

La reviviscenza retroattiva, in particolare, viene stabilita con riguardo alle seguenti disposizioni abrogate dall'articolo 2268, comma 1:

- **n. 268)**: articolo 7 d.lgs. CPS n. 263 del 1946, in materia di tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti, che si rende necessaria per dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi prodottisi nella prassi gestionale;
- **n. 390) e n. 400)**: rispettivamente articolo 68 della legge n. 113 del 1954 e articolo 32 della legge n. 599 del 1954, che recano la disciplina di una speciale indennità pensionistica dovuta agli ufficiali e ai sottufficiali, la cui corresponsione non ha avuto soluzione di continuità;
- **n. 552)**: d.P.R. n. 758 del 1965, in materia di cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di enti pubblici, la cui applicazione non è stata interrotta nella prassi amministrativa;
- **n. 630)**: articolo 1 legge n. 967 del 1969, recante la disciplina dell'indennità per i servizi di ordine pubblico dovuta al personale delle forze di polizia, la cui applicazione non è stata interrotta nella prassi amministrativa;
- **n. 723)**: articolo 26 della legge n. 187 del 1976, concernente la disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, con riguardo delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, che si rende necessaria per esigenze di copertura normativa a far data dall'entrata in vigore del codice, atteso che nella prassi gestionale non vi stata alcuna interruzione di atti adottati in base alla disciplina già contenuta nella previgente legge 187;
- **n. 993)**: la legge n. 78 del 2001, recante la disciplina per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, che è necessaria per dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi già posti in essere nella prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;
- **n. 1059)**: il comma 1270 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in materia di vittime del dovere, per dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi adottati senza soluzione di continuità;
- **n. 1082)**: i commi 5 e 7-bis e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009, che disciplinano, rispettivamente, i benefici in favore dei familiari delle vittime di atti di terrorismo e il rilascio del nulla osta di segretezza al personale impiegato in particolari settori della pubblica amministrazione, atteso che occorre dare copertura normativa a provvedimenti amministrativi prodottisi nella prassi gestionale;

A riguardo dell'efficacia *ex tunc* per la reviviscenza delle norme in questione, in particolare, occorre rilevare che l'articolo 2186 del Codice militare stabilisce che alla data di entrata in vigore del Codice militare (9 ottobre 2010):

- sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
- in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Per effetto di tale salvaguardia in favore dei destinatari delle norme riassetate nel codice, le posizioni individuali risultano nella sostanza già giuridicamente tutelate *ab origine*, residuando in questa sede un mero intervento di natura legistica, volto a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto. Pertanto, la reviviscenza delle fonti che ne sono oggetto, operata peraltro con criterio sostanzialmente analogo a quanto previsto dall'articolo 2, comma 50, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, non lascia residuare alcuna conseguenza intrinseca, agli effetti abrogativi che si erano già prodotti, quale si avrebbe invece nel caso di intervenuta abrogazione di norme penali, in forza del principio racchiuso nell'articolo 2 del Codice penale, relativo al 'favor rei' nella successione nel tempo di norme penali.



Articolo 11:

prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2271 del codice.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr. M. Michela ACCARDO - 06/47352149.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'emanazione del provvedimento è necessaria per modificare ed integrare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito il Codice militare), ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si tratta di interventi volti ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del citato Codice militare e a recepire il c.d. *jus superveniens*.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il Codice militare trae origine dall'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con l'obiettivo di effettuare il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Contestualmente e coerentemente a tale riassetto, si è provveduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie del medesimo ordinamento militare, in un Testo unico regolamentare emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'odierno intervento muove anche dalla necessità di recepire le disposizioni derivanti dal quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010) nonché correggere il riassetto ai sensi dell'articolo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005 che conferisce tale delega esercitabile entro due anni (9 ottobre 2012) dalla entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (e un ulteriore anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo). Tra esse vanno annoverati, in particolare, quelle relative al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010 (proroga di taluni organismi collegiali), la legge 4 novembre 2010, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (riorganizzazione di alcune strutture del Ministero della difesa).

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010.



- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Nei profili indicati in titolo, il presente intervento non produce effetti modificativi rispetto a quanto già operato con il Codice.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**
Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.



- 14) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni normative.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.

- 3) **Ricorso ala tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice militare per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o i interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme del provvedimento non producono effetti retroattivi. Talora, come nel caso di alcune rettifiche all'articolo 2268, possono verificarsi situazioni di riviviscenza di norme precedentemente abrogate, ma erroneamente non riassettate come necessario nel contempo. Esse sono: articolo 7 del d.lgs.CPS. n. 263 del 1946, articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la legge 7 marzo 2001, n. 78, art. 1, co. 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, commi 5 e 7-bis, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Agli effetti sostanziali, tuttavia, la reviviscenza di talune fonti non comporta alcuna conseguenza intrinseca agli effetti abrogativi che si sono già prodotti, quale invece si avrebbe nel caso dell'abrogazione di norme penali, in virtù del principio dell'articolo 2 del Codice penale relativo al '*favor rei*' nella successione di norme penali nel tempo. Sul punto si fa rinvio



alle ulteriori valutazioni indicate anche in relazione illustrativa. Non vi sono norme di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non comporta adozione di provvedimenti attuativi, che non siano già previsti dal Codice.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" al d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 – G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dr. M. Michela ACCARDO - 06/47352149.

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dal Codice dell'ordinamento militare, emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in attuazione dell'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le norme regolamentari, afferenti lo stesso ordinamento militare, sono compendiate nel Testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'intervento regolatorio tiene anche conto del quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010), tra cui, in particolare, le disposizioni recate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2010 (proroga di taluni organismi collegiali), dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (riorganizzazione di alcune strutture del Ministero della difesa).

B. Illustrazione della carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Non vi sono costi in quanto è un riordino di norme già esistenti. L'intervento regolatorio è necessario per integrare e modificare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è volto ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del Codice militare e a recepire il c.d. *jus superveniens*. Esso inoltre è volto a rendere le strutture più efficienti, attraverso il perfezionamento delle disposizioni riassettate nel codice, in aderenza alla previgente disciplina organizzativa delle Forze armate.

D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.



Assicurare l'ottimizzazione e l'efficienza delle attività del Ministero della difesa e delle Forze armate, l'espletamento efficace e tempestivo dei relativi compiti istituzionali, nonché la snellezza delle procedure. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso gli usuali strumenti di rilevazione che potranno consentire di verificare l'esito e il buon impatto soprattutto sull'efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità delle strutture.

E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatario principale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è il personale militare.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

In via preliminare, sono stati consultati lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dei carabinieri e della guardia di finanza, le competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. L'intervento regolatorio ha tenuto conto delle disposizioni primarie previgenti e riassettate nel Codice militare ed è conforme ai criteri e principi previsti dalla legge n. 246 del 2005.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.

L'opzione zero non consentirebbe di risolvere le criticità e i problemi emersi in sede applicativa del codice. L'intervento è consentito dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Nel corso delle consultazioni nell'ambito dell'Amministrazione, è emerso che la scelta effettuata è l'unica opzione effettivamente praticabile per conseguire adeguati livelli di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dei procedimenti posti in essere dalle strutture, tenuto conto anche della specificità del settore difesa.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.

Un metodo utilizzato dall'Amministrazione per riscontrare l'efficacia dell'intervento è stato quello della rilevazione obiettiva delle esigenze delle strutture.

L'Amministrazione ha valutato gli effetti dell'intervento regolatorio e, all'esito delle analisi, è pervenuta alla positiva valutazione degli interventi da effettuare con il provvedimento, non comportanti implicazioni finanziarie.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi. I vantaggi dell'opzione prescelta sono insiti nella discendente funzionalità dell'Amministrazione della difesa, connessa al perfezionamento del riassetto normativo.



C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non comporta obblighi informativi a carico dei destinatari.

D. Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazione perché non sono emerse opzioni alternative di intervento effettivamente praticabili che avrebbero garantito gli stessi livelli di efficienza, efficacia, economia e trasparenza auspiccate.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato ed accertato che l'intervento regolatorio è immediatamente realizzabile senza comportare oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza diretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici e delle strutture del Ministero della difesa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, oltre che nel sito web del Ministero della difesa.

C. Strumenti del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione eseguirà il controllo con i propri mezzi già esistenti e secondo le modalità previste senza creare ulteriori oneri.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento potranno essere adottati nel corso dell'applicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che prevede la possibilità di ulteriori interventi integrativi, correttivi e di riassetto del codice, nel termine di due anni (comma 18) dalla sua entrata in vigore (9 ottobre 2010), e di un ulteriore anno dall'entrata in vigore degli stessi decreti correttivi. L'Amministrazione assicurerà gli adempimenti connessi con la verifica di impatto regolatorio (V.I.R.), secondo le scadenze temporali previste, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: risoluzione degli errori materiali, efficienza ed efficacia delle strutture e delle procedure.





Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

ANP/59/DIR/8588

23 GIU. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

e, p.c.


Al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare.

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, la nota n. 74768 del 23 giugno u.s. con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha inviato il testo dello schema di decreto meglio individuato in oggetto munito dell'apposito "visto".

IL CAPO DELL'UFFICIO



74028

939
7

59
BIF



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico

UFFICIO X

Roma,

23 GIU. 2011

Prot. Nr 74768
Rif. Prot. Entrata Nr 74465
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo -Economia

SEDE

e, per conoscenza:

All'Ufficio Legislativo- Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di Decreto legislativo: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 giugno 2011, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 giugno 2011, per le verifiche tecniche di competenza.

Non avendo osservazioni da formulare, si restituisce, debitamente verificato, il provvedimento all'esame.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

2011
8580

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Ragioneria Generale dello Stato

Da: Dip. Aff. Giuridici e Legislativi **Inviato:** lun 20/06/2011 19.05
A: Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze; Ragioneria Generale dello Stato
Cc: Ufficio legislativo Min. Difesa; PCM - VicePresidente M. D'Alema
Oggetto: d.lgs. modificativo decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare
Allegati: [Schema D.Lgs. Def..doc\(316KB\)](#) [ATN e AIR Def..docx\(32KB\)](#) [Relazione Illustrativa Def..doc\(379KB\)](#)
[Relazione Tecnica Def..doc\(52KB\)](#)

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.



11028

IGOP
IGB
IGP
IGESPES



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66,
RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO
14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

RELAZIONE TECNICA
(art. 17, co. 2, della legge n. 196 del 2010)

La presente iniziativa reca alcuni interventi tesi ad integrare, riassetare o correggere disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, di seguito "Codice militare", di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale facoltà è prevista dal comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente delega al Governo in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

In attuazione della citata delega, il Codice militare ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in base a principi e criteri direttivi espressamente indicati nella stessa norma di delega e a quelli di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sotto il profilo finanziario, l'esercizio della delega non ha implicato nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ad espresso divieto sancito nel senso dall'articolo 19 (*Invarianza della spesa*) della medesima legge n. 246 del 2005, quale peraltro riaffermato anche dall'articolo 2271 del Codice militare.

In tale quadro di riferimento normativo, il presente decreto provvede ora ad apportare le occorrenti modifiche al Codice militare, per eliminarne errori di tipo materiale, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*, necessariamente sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi della predetta delega originaria, senza possibilità alcuna di innovare le discipline che ne sono oggetto, in special modo sotto il profilo degli oneri. Infatti, le rettifiche di imperfezioni testuali di cui si tratta possono riguardare meri errori testuali di trascrizione occorsi nella redazione del Codice militare, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione formale delle partizioni normative per riassetto delle fonti originarie, ovvero il recepimento delle disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento dopo l'approvazione definitiva del Codice militare da parte del Consiglio dei ministri, a scopo di pura ricognizione e sistematizzazione delle stesse nell'ambito del Codice militare.

In questo contesto, pertanto, va considerato che tutti gli interventi previsti dal presente decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri, quantunque essi possano riguardare, talora con efficacia retroattiva, delle disposizioni aventi anche profili di spesa - preesistenti all'emanazione del Codice militare - come, soprattutto, nel caso delle discipline connesse a



trattamento economico o previdenziale. A questo riguardo, in particolare, occorre tenere presente che l'articolo 2186 del Codice militare stabilisce che alla data della sua entrata in vigore (9 ottobre 2010):

- sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto operato;
- in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Tale norma salvaguardia implica che le posizioni degli amministrati risultano nella sostanza già giuridicamente tutelate *ab origine*, sicché le preesistenti coperture di spesa correlate alle discipline che qui sono oggetto di correttivi sul piano normativo, già preordinate a legislazione previgente, non ne risultavano assolutamente modificate in diminuzione- né potevano esserlo, per fatto di coerenza con la delega - con ciò configurandosi questa attività correttiva come un intervento di pura valenza tecnico-legistica, volta a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto.

In linea con quanto precede, del resto, l'Amministrazione ha continuato ad erogare la spesa nei settori di competenza senza soluzione di continuità, a valere sulle risorse finanziarie di cui ha mantenuto la disponibilità a legislazione vigente.

A titolo di esempio, si indicano di seguito alcune disposizioni che in base alla formulazione letterale di questo decreto legislativo potrebbero sembrare idonee a comportare oneri, ma che in realtà sono finanziariamente del tutto neutrali, perché dai contenuti sostanziali non innovativi bensì ricognitivi:

- a) in materia di *bonifiche da ordigni esplosivi*, l'art. 1, co. 1, let. c), novella l'art. 22 del Codice militare, allo scopo di riassetto il D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320, abrogato dall'art. 2268, co. 1., n. 258), dello stesso Codice militare, che viene reintrodotta nei suoi contenuti aggiornati secondo le indicazioni della Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, che ha rilevato la necessità dell'ulteriore permanenza della disciplina in questione. L'integrazione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività di cui si tratta non ha subito interruzioni, sia con riguardo all'effettuazione delle bonifiche sistematiche sia di quelle occasionali riguardanti ordigni esplosivi residuati bellici ancora presenti sul territorio nazionale;
- b) in materia di *trattamento economico o previdenziale*:
 - art. 6, co. 1, lett. g) e l), che integrano gli artt. 1805 e 1822 del Codice militare, prevedendo la computabilità nella tredicesima mensilità delle indennità operative corrisposte al personale militare, il cui diritto non è venuto meno ai sensi del citato art. 2186 e i relativi importi sono stati regolarmente corrisposti al personale. L'intervento ha lo scopo di



~~perfezionare il riassetto normativo di quanto già previsto nel senso dal co. 6 dell'art. 18 della stessa legge n. 78;~~

- art. 7, co. 1, let. c), che perfeziona nell'art. 1876 del Codice militare il riassetto della previgente disciplina prevista dall'art. 50 del R.D. n. 3458 del 1928, in materia di corresponsione del trattamento economico di attività al militare che sia trattenuto in servizio, per la durata massima di sessanta giorni (art. 879, co. 2, del Codice militare);
- art. 7, co. 1, let. d), che riproduce all'art. 1877 del Codice militare gli artt. 37, co. 2, della legge n. 113 del 1954 e 29, co. 4, della legge n. 599 del 1954, abrogati dall'art. 2268, co. 1, nn. 390) e 400) del Codice militare stesso, concernenti la corresponsione di tre mensilità degli assegni interi di attività a personale militare collocato in quiescenza in una delle situazioni di inidoneità al servizio per infermità, quali previste ora dall'articolo 929 del Codice militare. La modifica consente, in sostanza, di rimediare ad un errore materiale nel riassetto, non essendo venuta meno nella prassi amministrativa l'applicazione degli istituti di cui si tratta;
- art. 9, co. 1, nn. 1), 2), 3), 4), 6), 8), 10) e 12), che dispongono la reviviscenza, con efficacia a far data dall'entrata in vigore del Codice militare (9 ottobre 2010), di previgenti disposizioni, abrogate per errore materiale dall'art. 2268, co. 1, n. 268), 390), 400), 552), 630), 723), 1059) e 1082) del Codice militare, concernenti materie che nella prassi gestionale hanno formato oggetto nel frattempo di atti amministrativi senza soluzione di continuità:
 - . art. 7 d.lgs. CPS n. 263 del 1946, in materia di pagamento della tredicesima mensilità ai pubblici dipendenti;
 - . artt. 68 della legge n. 113 del 1954 e 32 della legge n. 599 del 1954, concernenti la disciplina di una speciale indennità pensionistica dovuta agli ufficiali e ai sottufficiali;
 - . d.P.R. n. 758 del 1965, concernente la disciplina sul cumulo delle pensioni e degli stipendi a carico dello Stato e di enti pubblici;
 - . art. 1 della legge n. 967 del 1969, in materia di disciplina dell'indennità per i servizi di ordine pubblico dovuta al personale delle Forze di polizia;
 - . art. 26 della legge n. 187 del 1976, recante disciplina del trattamento economico durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio del personale militare;
 - . art. 1, co. 1270, della legge n. 296 del 2006 art. 3, co. 5, del decreto-legge n. 152 del 2009, in materia benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo.

23 GIU. 2011

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è
avuto esito

3

POSITIVO NEGATIVO



B
mu

B. B. B.

41

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera *a*) alla lettera *h*);

comma 15, con cui è stabilito che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

comma 18, con cui è previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, è possibile emanare, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 del medesimo articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011 ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del ____;

ACQUISITO il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, adottata nella riunione del ____;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____;

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, per le pari opportunità, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per l'attuazione del programma di Governo, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;



Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: << articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento vigente >>;

b) all'articolo 17, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;

c) all'articolo 22:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici >>;

2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

<<c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;

2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;

3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);

4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;

5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata e sotto il coordinamento delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio;

6) propone ai Prefetti, per l'eventuale adozione del relativo decreto, le limitazioni alla proprietà che si rendano necessarie.>>;

d) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:

a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;



17

- d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
- e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
- f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
- g) Commissione italiana di storia militare;
- h) Comitato etico.>>;
- e) all'articolo 48, al comma 1, dopo le parole: <<articolo 12,>>, sono inserite le seguenti: << comma 1, >>;
- f) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
- <<Art. 101 Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano*
1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c) Ispettorato delle infrastrutture;
- d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- e) Comando militare della Capitale;
- f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
- a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
- b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- c) l'Organizzazione penitenziaria militare.>>;
- g) all'articolo 103:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- <<1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.>>;
- 2) al comma 2, le parole: <<, il Centro di selezione e reclutamento nazionale >> sono soppresse;
- h) all'articolo 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- <<1. L'organizzazione addestrativa comprende:
- a) i seguenti istituti di formazione:
- 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- 2) Accademia militare di Modena;
- 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
- 4) Scuola militare «Nunziatella»;
- 5) Scuola militare «Teuliè»;
- 6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
- b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:



- 1) Comando di artiglieria;
 - 2) Comando del genio;
 - 3) Comando logistico di proiezione;
 - 4) Comando artiglieria controaerei;
- c) le seguenti scuole di specializzazione:
- 1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
 - 2) Scuola di amministrazione e commissariato;
 - 3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
- d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano. >>;
- i) all'articolo 105, comma 1, le lettere d), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
- << d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
- e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
- f) il Policlinico militare di Roma;
- g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
- h) il Centro militare di veterinaria;
- h-bis) l'Istituto geografico militare. >>;
- l) all'articolo 107:
- 1) alla rubrica, le parole: <<del servizio lavori e demanio>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le infrastrutture>>;
 - 2) al comma 1:
 - 2.1) all'alinea, le parole: <<lavori e demanio>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le infrastrutture dell'Esercito italiano>>;
 - 2.2) alla lettera b), la parola: <<gestire>> è sostituita dalla seguente: <<mantenere>>;
- m) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
- <<Art. 108 *Armi e Corpi dell'Esercito italiano* - 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
- a) Arma di fanteria;
 - b) Arma di cavalleria;
 - c) Arma di artiglieria;
 - d) Arma del genio;
 - e) Arma delle trasmissioni
 - f) Arma dei trasporti e materiali;
 - g) Corpo degli ingegneri;
 - h) Corpo sanitario;
 - i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.>>;
- n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: <<fa capo>>, sono inserite le seguenti: << allo Stato maggiore della Marina militare, nonché >>;
- o) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- <<1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
- a) l'Accademia navale;
 - b) la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;
 - c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
 - d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;



- e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.>>;
- p) all'articolo 118, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.>>;
- q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) è soppressa;
- r) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
 << Art. 120 *Corpo del genio navale* - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
 a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
 b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
 c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
 d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
 e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
 f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
 g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
 h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.>>;
- s) all'articolo 121, comma 1:
 1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero >>;
 2) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento >>;
 3) alla lettera e), le parole: <<dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<dirigere gli arsenali e gli stabilimenti>>;
- t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: <<n. 81>>, sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi >>;
- u) all'articolo 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 <<2. Dal Comando delle scuole dipendono:
 a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
 b) l'Accademia aeronautica;
 c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
 d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
 e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
 f) la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».>>;
- v) all'articolo 155, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).>>;



- z) all'articolo 165, comma 5, le parole: <<del consiglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<della commissione >>;
- aa) all'articolo 181, comma 1, l'alinnea è sostituito dal seguente: << Il Servizio sanitario militare, d'ora in avanti denominato «Sanità militare», provvede:>>;
- bb) all'articolo 182, comma 3, dopo le parole: << alimenti e bevande, >> sono inserite le seguenti: <<nonché della sanità pubblica veterinaria, >>;
- cc) all'articolo 188, comma 1:
- 1) alla lettera a), le parole: <<Direzione generale della sanità militare >> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa >>;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.>>;
- dd) all'articolo 189:
- 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.>>;
 - 2) il comma 11, è sostituito dal seguente:
<<11. Il Collegio medico-legale:
 - a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
 - b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.>>;
- ee) all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: << conti>> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<e dagli organi di giustizia amministrativa >>;
- ff) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:
<< Art. 191 *Organi direttivi* - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
 - a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
 - b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite:
 - a) la commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
 - b) una commissione medica composta da:
 - 1) l'Autorità preposta alla direzione;
 - 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
 - 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
 4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.>>;
- gg) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
 - a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
 - b) da due ufficiali superiori medici, membri.



2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.>>;
- hh) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: <<sanità>> è inserita la seguente: <<veterinaria>>;
- ii) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: <<dipendono>> è sostituita dalle seguenti: <<continuano a dipendere>>;
- ll) all'articolo 197:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.>>;
 - 2) al comma 3, le parole: <<e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali >> sono soppresse;
 - 3) il comma 5 è abrogato;
- mm) all'articolo 199, comma 1, le parole: <<un ospedale militare>> sono sostituite dalle seguenti: <<le strutture sanitarie di cui all'articolo 195>>;
- nn) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: <<Personale del servizio sanitario militare >>;
- oo) l'articolo 208 è sostituito dal seguente:
<<Art. 208 *Categorie di personale* -1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
- a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
 - b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
 - c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
 - d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.>>;
- pp) all'articolo 209, comma 3, le parole: <<la Direzione generale della sanità militare>> sono sostituite dalle seguenti: <<lo Stato maggiore della difesa>>;
- qq) all'articolo 210 il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.>>;
- rr) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: <<Esercizio delle professioni sanitarie>>;
- ss) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
<<Art. 211 *Formazione continua* - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.>>.



ART. 2

(Modifiche al libro secondo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 239:

1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: <<militare>> sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<<, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa >>;

2) al comma 2, la parola: <<Marina>> è sostituita dalla seguente: <<marina>>;

b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: <<le unità che, >> sono inserite le seguenti: << iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, >>;

c) all'articolo 247, comma 1, le parole: << In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,>> sono soppresse;

d) l'articolo 248 è sostituito dal seguente:

<< Art. 248 APR di peso inferiore a 20 chilogrammi 1. La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.>>;

e) l'articolo 248-bis è abrogato;

f) l'articolo 250 è sostituito dal seguente:

<< Art. 250 Campi e impianti di tiro a segno - 1. I campi e impianti di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.

3. I campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1, possono essere dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.>>;

g) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:

<< Art. 255 Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.>>;

h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;

i) all'articolo 286:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, o degli organi corrispondenti>>;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

<< 3-bis. Con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito



dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.>>;

l) all'articolo 300, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.>>;

m) all'articolo 306, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione nonché il riconoscimento del diritto di prelazione in favore del conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.>>;

n) all'articolo 307, comma 9, dopo la parola: <<Difesa>>, sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85>>;

o) all'articolo 312, comma 1, alinea, le parole: <<che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari>> sono soppresse;

p) all'articolo 319, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.>>;

q) all'articolo 363:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino>>;

2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

<<1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità.>>;



ART. 3

(Modifiche al libro terzo decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 533 è sostituito dal seguente:

<< Art. 533 *Polizze assicurative* - 1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici. >>;

b) all'articolo 541:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << *e piani di consegna* >>;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<< 2-bis. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>;

c) l'articolo 566 è abrogato;

d) all'articolo 583, comma 1, le lettere da a) ad o) sono sostituite dalle seguenti:

- << a) per l'anno 2009: 333.945.955,41;
- b) per l'anno 2010: 330.737.195,75;
- c) per l'anno 2011: 292.549.996,80;
- d) per l'anno 2012: 284.872.024,13;
- e) per l'anno 2013: 281.626.174,47;
- f) per l'anno 2014: 273.897.364,51;
- g) per l'anno 2015: 265.871.323,32;
- h) per l'anno 2016: 259.069.932,78;
- i) per l'anno 2017: 254.063.870,19;
- l) per l'anno 2018: 243.183.877,39;
- m) per l'anno 2019: 227.313.529,85;
- n) per l'anno 2020: 194.689.505,99;
- o) per l'anno 2021: 153.827.384,36.>> .

ART. 4

(Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: <<in tempo di pace>> sono soppresse;

b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed i), le parole: <<le armi>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: << l'Arma dei trasporti e dei materiali >>;

c) all'articolo 633, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709>>;

d) all'articolo 641, comma 1, le parole: << a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento >> sono sostituite dalle seguenti: <<in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tal fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso >>;



- e) all'articolo 653, il comma 3 è abrogato;
- f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale » sono sostituite dalle seguenti: «reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»;
- g) all'articolo 701, comma 1, la parola: <<quadriennali>> è sostituita dalla seguente: <<quadriennale>>;
- h) all'articolo 707, il comma 1, è sostituito dal seguente:
 <<1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
 a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
 b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.>>;
- i) all'articolo 709, comma 1, la parola: <<della>> è sostituita dalla seguente: <<delle>>;
- l) all'articolo 711, comma 1:
 1) alla lettera a), le parole: <<al momento dell'incorporazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,>>;
 2) alla lettera b), prima delle parole: << sono in possesso >>, sono anteposte le seguenti: << alla data di effettiva ammissione alla scuola militare, >>;
- m) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:
 <<Art. 718 *Ammissione ai corsi di militari stranieri* - 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573.>>;
- n) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo la parola: <<marescialli>> sono inserite le seguenti: <<o dal ruolo dei sergenti>>;
- o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 <<2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
 3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.>>;
- p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: <<di rinvio>>, sono inserite le seguenti: <<, espulsione>>;
- q) all'articolo 768, comma 1, lettera d), le parole: <<armi o>> sono soppresse;
- r) all'articolo 792, comma 2, le parole: <<appartenente al medesimo>> sono sostituite dalle seguenti: <<stabilito per ciascun>>;
- s) all'articolo 811, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 <<2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
 a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio;



- b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità. >>;
- t) all'articolo 826:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli:
a) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 5;
c) capitani: 1;
d) ispettori: 170;
e) sovrintendenti: 159;
f) appuntati e carabinieri: 170.>>;
 - 2) al comma 2, le parole: <<Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81>> sono sostituite dalle seguenti: <<Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità>>;
- u) all'articolo 830, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.>>;
- v) all'articolo 879, comma 2, la parola: <<Ministro>> è sostituita dalla seguente: <<Ministero>>;
- z) all'articolo 881, comma 5, le parole: <<previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni>>;
- aa) all'articolo 882, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.>>;
- bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
<< i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.>>;
- cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: <<dell' articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell' articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267>> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156>>;
- dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo la parola: <<salvo>> sono inserite le seguenti: <<un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo>>;
- ee) all'articolo 909:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;



- f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.>>;
- 2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo <<In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei. >>;
- ff) all'articolo 911, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: << Si applica l'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.>>;
- gg) l'articolo 912 è sostituito dal seguente:
<<Art. 912 *Durata dell'aspettativa* - 1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa. >>;
- hh) all'articolo 918, alla rubrica e all'alinea del comma 1, dopo la parola: <<sospensione>>, ovunque ricorre, è inserita la seguente: <<precauzionale>>;
- ii) al titolo V, capo III:
- 1) dopo la sezione V, è inserita la seguente:
<< Sezione V-bis - Riammissione in servizio>>;
- 2) dopo l'articolo 935, è inserito il seguente:
<< Art. 935-bis *Norma di rinvio* - 1. Al personale militare si applicano l'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'articolo 2, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.>>;
- ll) all'articolo 939, comma 2, le parole: <<collocati in congedo>> sono soppresse;
- mm) all'articolo 957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato;
b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);
f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale di cui all'articolo 959;
g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.>>;
- nn) all'articolo 970, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<entro il quarantacinquesimo anno di età >>;
- oo) all'articolo 1008, comma 1, lettera b), dopo le parole: <<ai sensi>>, sono inserite le seguenti: <<dell'articolo>>;
- pp) all'articolo 1014, comma 3:
- 1) dopo le parole: << pubbliche amministrazioni>> sono inserite le seguenti: << di personale non dirigente>>;
- 2) dopo le parole: <<ferme contratte>> sono inserite le seguenti: << anche al termine o durante le rafferme,>>;
- qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della



Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra >>;

rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<< b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea; >>;

ss) all'articolo 1053:

1) al comma 2, dopo le parole: <<tenenti colonnelli>>, sono inserite le seguenti: <<e corrispondenti>>;

2) al comma 3:

2.1) dopo la parola: <<capitani>>, sono inserite le seguenti: <<e corrispondenti>>;

2.2) dopo la parola: <<speciali>>, sono inserite le seguenti: <<dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare >>;

tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.>>;

uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole: <<dei ruoli normali>> sono soppresse;

vv) all'articolo 1097, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: <<, secondo quanto stabilito dall'>> sono sostituite dalle seguenti: << per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'>>;

2) alla lettera b), dopo la parola: <<maggiore,>> sono inserite le seguenti: <<esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, >>;

zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: <<, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico>> sono soppresse;

aaa) l'articolo 1193 è abrogato;

bbb) all'articolo 1229:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:

a) tenente colonnello:

1) 5 anni, per la 1^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado;

2) 7 anni, per la 2^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado;

3) 13 anni, per la 3^a aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni;

b) colonnello: 6 anni;

c) generale di brigata: 4 anni;

d) generale di divisione: 3 anni.>>;

2) al comma 2, lettera c), il numero: <<9>> è sostituito dal seguente: <<7>>;



ccc) all'articolo 1232, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate:

- a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^a aliquota di valutazione;
- b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^a aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno;
- c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^a aliquota di valutazione;
- d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno;
- e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno;
- f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.>>

ddd) all'articolo 1234:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.>>;

2) al comma 2, lettera c), il numero: <<12>> è sostituito dal seguente: <<10>>;

eee) all'articolo 1236, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità. >>;

fff) all'articolo 1264, comma 2, lettera a), la parola: <<maggiore:>> è soppressa;

ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: <<di idoneità, >> sono inserite le seguenti: <<i caporali o gradi corrispondenti>>;

hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la parola: <<articoli>> la parola: << articolo>> è soppressa;

iii) all'articolo 1359:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente << 3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione. >>;

2) il comma 4 è abrogato;

lll) all'articolo 1361, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << già sanzionate con il rimprovero >>;

mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: <<Ministro>>, sono inserite le seguenti: <<, ovvero l'autorità militare da lui delegata,>>;

nnn) all'articolo 1373, comma 1:

1) dopo la parola: <<ricorso>>, sono inserite le seguenti: <<gerarchico o di ricorso>>;

2) le parole: <<, limitatamente alle sanzioni di stato,>> sono soppresse;

ooo) all'articolo 1378, comma 1:

1) all'alinea, la parola: <<militari>> è soppressa;

2) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente: <<3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;>>;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;>>;

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata; >>;

5) la lettera f) è sostituita dalla seguente: << f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché



agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;>>;

- 6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: <<g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;>>;

ppp) all'articolo 1380, comma 3:

1) alla lettera e) le parole: <<gli ufficiali>> sono sostituite dalle seguenti: <<i militari>>;

2) alla lettera l) la parola: <<consiglio>> è sostituita dalla seguente: << commissione>>;

qqq) all'articolo 1389, comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

<< a) in caso di giudizio sfavorevole della commissione di disciplina, può discostarsene, per ragioni umanitarie, a favore del militare;

b) in caso di giudizio favorevole al militare da parte della commissione di disciplina, in presenza di gravi ragioni può, motivatamente, chiedere un riesame alla medesima commissione.>>;

rrr) all'articolo 1398, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell'infrazione;

b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;

c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale;

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo.>>;

sss) all'articolo 1440, comma 1, la parola: <<medaglia>> è sostituita dalla seguente: <<medaglie>>;

ttt) all'articolo 1454, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.>>;

uuu) all'articolo 1464, il comma 1, è sostituito dal seguente:

<<1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:

a) medaglia al merito di lungo comando;

b) medaglia d'onore per lunga navigazione;

c) medaglia di lunga navigazione aerea;

d) croce per anzianità di servizio;

e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;

f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;

g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;

h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;

i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;

l) distintivo d'onore per feriti in servizio;

m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente né con i tedeschi né con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.>>;

vvv) all'articolo 1471, il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. L'assistenza spirituale agli appartenenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge sulla



base di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della Costituzione, resta disciplinata dalle pertinenti disposizioni contenute nelle rispettive leggi di approvazione.>>;

zzz) all'articolo 1472, comma 1, le parole: <<, di servizio o collegati al>> sono sostituite dalle seguenti: <<o di>>;

aaaa) dopo l'articolo 1475, è inserito il seguente:

<< Art. 1475-bis *Associazioni di carattere militare con scopi politici*

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

2. Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.

3. La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

5. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.

6. Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politiche è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti. Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo. I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.

7. Il Ministro dell'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.>>;

bbbb) all'articolo 1483, comma 2, le parole: <<di cui all'articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo>>;

cccc) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole: <<lettere b), c), d), e) e f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato>>;

dddd) all'articolo 1515:

1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << e archivisti>>;

2) al comma 1, le parole: << degli orchestrali>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei musicisti>>;

eeee) all'articolo 1516, comma 2, la parola: <<la>> è sostituita dalla seguente: <<le>>;

ffff) all'articolo 1524, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.>>.

ART. 5

(Modifiche al libro quinto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

 1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: << tenente generale >> sono sostituite dalle seguenti: <<generale di corpo d'armata>>;
- b) all'articolo 1594, comma 1, è anteposto il seguente periodo: << Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.>>;
- c) all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: <<cappellani militari>> sono inserite le seguenti: << di complemento e >>;
- d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: <<cappellani militari>> sono inserite le seguenti: << di complemento e >>;
- e) all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: <<1621>> sono inserite le seguenti parole: << , commi 3 e 4,>>;
- f) all'articolo 1689:
 - 1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - << c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;>>;
 - 2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << o equipollenti >>;
- g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - << a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;>>;
- h) all'articolo 1737, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.>>;
- i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: <<19°>> è sostituito dal seguente: <<18°>>;
- l) all'articolo 1742:
 - 1) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - << c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.>>;
 - 2) al comma 4, dopo la parola: << pratiche>> sono inserite le seguenti: <<di quattro ore ciascuna>>;
- m) all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: << servizio>> è inserita la seguente: << volontario>>.

ART. 6

(Modifiche al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1777, comma 1:
 - 1) dopo le parole: <<in materia di trattamento economico>>, sono inserite le seguenti: << e di assegno per il nucleo familiare>>;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. >>;
 - b) all'articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << se non coincidenti con il servizio militare >>;
 - c) all'articolo 1791, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma



annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.>>;

d) all'articolo 1792:

1) al comma 1, dopo le parole: << per le >> sono inserite le seguenti: <<singole>>;

2) al comma 3, la parola: <<spetta >> è sostituita dalle seguenti: <<spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e>>;

e) all'articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: <<Retribuzione>> è inserita la seguente: <<stipendiale>>;

f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: <<delle scuole e delle accademie >> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 1>>;

g) all'articolo 1805, comma 1:

1) dopo la parola: <<operativo>>, sono inserite le seguenti: <<e di competenze accessorie>>;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le indennità operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.>>;

h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: << con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 >> sono sostituite dalle seguenti: << in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 >>;

i) all'articolo 1821, comma 1, dopo le parole: <<in servizio,>> sono inserite le seguenti: <<comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,>>;

l) all'articolo 1822, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le indennità previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.>>;

m) all'articolo 1825:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro è retribuita con il compenso per lavoro straordinario, nell'importo orario determinato con le modalità di cui al decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991, registro n. 2, foglio n. 1, concernente attuazione dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nonché mediante successivi aggiornamenti in base alla normativa vigente.>>;

2) al comma 3:

2.1) dopo le parole: << Ministro della difesa >> sono inserite le seguenti: <<, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,>>;

2.2) le parole: <<, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale>> sono soppresse;

n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: <<Ministro>>, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: <<Ministero>>.

ART. 7

(Modifiche al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1841, comma 1:

1) dopo la parola: <<militare>>, è inserita la seguente: <<che>>;



- 2) dopo le parole: <<causa di servizio>> sono inserite le seguenti: <<ha diritto alla pensione normale>>;
- b) all'articolo 1874, comma 1, dopo la parola: <<pensione>> sono inserite le seguenti: <<, dell'indennità di ausiliaria>>;
- c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: <<personale>>, ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: <<trattenuto in servizio ovvero>>;
- d) al comma 1 dell'articolo 1877 è anteposto il seguente periodo: <<Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. >>;
- e) all'articolo 1880, comma 1:
- 1) le parole: <<dell'ospedale militare>> sono sostituite dalle seguenti: <<di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195>>;
 - 2) le parole: <<un ospedale militare >> sono sostituite dalle seguenti: <<una delle citate strutture>>;
- f) all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: <<1076>> sono inserite le seguenti parole: <<, comma 1,>>;
- g) all'articolo 1916, comma 2, le parole: <<, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale >> sono soppresse;
- h) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: << o sottufficiali >>, ovunque ricorrono, sono soppresse.

ART. 8

(Modifiche al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. All'articolo 2081, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: <<- nei casi e nei limiti previsti dal regolamento->> sono sostituite dalle seguenti: <<, se ricorrono i presupposti per l'autotutela,>>.

ART. 9

(Modifiche al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2136, comma 1:
- 1) alla lettera e), le parole: <<l'articolo 878>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli articoli 878 e 879>>;
 - 2) alla lettera l), il numero: <<908>> è sostituito dal seguente: <<900>>;
 - 3) alla lettera o), dopo il numero: <<938>> sono inserite le seguenti parole: <<, nonché l'articolo 992, per la cui disposizione prevista al comma 1, il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5 >>;
 - 4) alla lettera p), dopo le parole: <<l'articolo 1008>> sono inserite le seguenti: <<, per la cui disposizione prevista al comma 1, lettera b), il riferimento all'articolo 909, comma 4, è da intendersi all'articolo 2145, comma 5 >>;
 - 5) alla lettera q), prima delle parole: <<l'articolo 1056>> sono inserite le seguenti: <<l'articolo 1034, comma 2, e >>;



6) alla lettera r), dopo il numero: <<1091>> sono inserite le seguenti parole: <<, nonché l'articolo 1099, intendendo per numeri o contingenti massimi i volumi organici dei colonnelli previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69>>;

b) l'articolo 2145 è sostituito dal seguente:

<< Art. 2145 *Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza* – 1. Ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica il seguente ordine:

- a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
 - b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;
 - c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
 - d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. È escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale.
3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che sono stati iscritti nel predetto quadro non sono computati negli organici del grado di appartenenza fino alla promozione.
4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, secondo l'ordine stabilito dal comma 1 del presente articolo, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.
5. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.
6. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
7. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione a motivate esigenze di servizio del medesimo Corpo, ha facoltà di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
9. Agli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri e a quelli richiamati ai sensi del comma 8 compete il trattamento economico di cui all'articolo 1821.
10. Il comma 8 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.
11. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento, ferma restando l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1076, comma 1,



all'atto della cessazione dalla stessa posizione di aspettativa, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.>>;

- c) all'articolo 2152, comma 1, le parole: <<all'articolo 909>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 909 e 2145>>;
- d) alla rubrica dell'articolo 2156, dopo la parola: <<Retribuzione >> è inserita la seguente: <<stipendiale>>;
- e) all'articolo 2160, comma 1, le parole: <<non dirigenti>> sono soppresse;
- f) all'articolo 2229, comma 6, le parole: <<31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2015>>;
- g) all'articolo 2236, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Le disposizioni di cui all'articolo 1100 si applicano a partire dagli ufficiali che hanno terminato il corso di applicazione, successivo al biennio accademico, nel corso del 1998.>>;
- h) all'articolo 2243, comma 1, sono soppresse:
 - 1) al secondo periodo, le parole: <<lettera b)>>;
 - 2) al terzo periodo, le parole: <<e il numero massimo di promozioni annuali >>;
- i) all'articolo 2245, comma 1, il numero: <<2012>> è sostituito dal seguente: <<2016>>;
- l) all'articolo 2248, il comma 2 è abrogato;
- m) all'articolo 2253:
 - 1) al comma 6, le parole: <<dall'articolo>> sono soppresse;
 - 2) al comma 7, le parole: <<dall'articolo dall'articolo 1324>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 1324>>;
- n) all'articolo 2261, comma 1, il numero: <<724>> è sostituito dal seguente: <<966>>;
- o) all'articolo 2267, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Alla data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le leggi di conversione di decreti-legge con approvazione complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.>>;
- p) all'articolo 2268, comma 1:
 - 1) il numero 268) è abrogato;
 - 2) al numero 390), dopo le parole: << n. 113>> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<, escluso l'articolo 68>>;
 - 3) al numero 400), dopo le parole: << n. 599>> sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<, escluso l'articolo 32>>;
 - 4) il numero 552) è abrogato;
 - 5) il numero 596) è abrogato;
 - 6) al numero 630), dopo le parole: <<n. 967>>, sono aggiunte le seguenti: <<, escluso l'articolo 1>>;
 - 7) al numero 682), le parole: << , articoli: 3, 8, 9, 13, 16, 17>> sono soppresse;
 - 8) al numero 723), le parole: <<escluso articolo 18>> sono sostituite dalle seguenti. <<esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare>>;
 - 9) il numero 993) è abrogato;
 - 10) al numero 1059), le parole: <<1270;>> sono soppresse;
 - 11) al numero 1081), dopo le parole: <<articoli:>>, sono inserite le seguenti. <<3, comma 10,>>;
 - 12) al numero 1082), le parole: <<5, 7, 7-bis, 7-ter >> sono sostituite dalla seguente: <<7>>;
 - 13) dopo il numero 1085), sono aggiunti, in fine, i seguenti:



<<1085-bis) legge 4 novembre 2010, n. 183, articoli: 27, commi 1, 2, 3 e 5; 28, comma 1, limitatamente alle parole «delle Forze armate»;

1085-ter) decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122: articolo 6, commi 21-ter e 21-quater.>>;

q) all'articolo 2269, comma 1:

1) dopo il numero 213), è inserito il seguente: <<213-bis) decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 966;>>;

2) dopo il numero 394), sono aggiunti, in fine, i seguenti:

<<394-bis) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 117;

394-ter) decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2010, n. 115;

394-quater) decreto del Ministro della difesa 18 maggio 2010, n. 112.>>.

Art. 10

(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 31 è sostituito dal seguente: <<31. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore del Corpo della Guardia di finanza, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative.>>.

2. All'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, il comma 8 è abrogato.

3. L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011.

4. L'efficacia abrogativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera p), numeri 1), 2), limitatamente all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, 3), limitatamente all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, 4), 6), limitatamente all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, 8), limitatamente all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, 9), 10), limitatamente al comma 1270 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 12), limitatamente ai commi 5 e 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, decorre dal 9 ottobre 2010.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *3421/2011*

Roma, addì *14 SETTEMBRE 2011*

Risposta a nota del
N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **2602/2011** emesso dalla SEZIONE **NORMATIVA** di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO
2010, N. 66, RECANTE CODICE
ALL'ORDINAMENTO MILITARE, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA
18, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE
2005 N. 246.**

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Antonello

MD-GABINETTO	
14/09/11	UFFICIO UL
COPIA PER	
0031966-2011	Classifica 9-9-9
9	

Numero 3421/2011 e data 14/3/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2011

NUMERO AFFARE 02602/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa - Ufficio legislativo.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 27 giugno 2011, con la quale il Ministero della difesa - ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

PREMESSO:

1. La base normativa.

Lo schema di decreto legislativo, su cui viene chiesto il parere, è stato elaborato sulla base della delega conferita al Governo dagli artt. 14, comma 18, l. 28 novembre 2005, n. 246, e 20, l. 15 marzo 1997, n. 59 (richiamato espressamente dall'art. 14, co. 15 e 18, l. n. 246 cit.), a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare (d'ora in poi "*codice*" o "*cod. ord. mil.*"), di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, emanato in attuazione degli artt. 14, co. 14, 14 *quater* e 15, della l. n. 246 cit., e 20, l. n. 59 cit. (richiamato espressamente dall'art. 14, co. 15, l. n. 246 cit.).

Sullo schema del codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in prosieguo "*t.u.*"), questo Consiglio ha reso il proprio parere nella adunanza del 10 febbraio 2010 (cfr. comm. spec., 10 febbraio 2010, nn. 149 – 152/2010 cui si rinvia per ogni approfondimento in relazione alle ragioni ed al significato della codificazione dell'*ordinamento militare*).

Lo scopo della delega è stato quello di introdurre all'interno dei decreti legislativi di riassetto, di cui all'art. 14, co. 14, l. n. 246 cit., disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 14, co. 18, l. n. 246 cit. e 20, l. n. 59 cit..

In particolare, il potere correttivo delegato, in base alle norme richiamate, consente di:

a) identificare le disposizioni legislative anteriori (anche se

successivamente novellate), e posteriori al 1970 di cui si ritenga indispensabile la permanenza in vigore;

- b) procedere alla semplificazione ed all'armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle emanate successivamente al 1970, mediante: puntuale individuazione del testo vigente delle norme; indicazione delle norme abrogate (antecedenti o successive al 1970), anche implicitamente, da successive disposizioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile; coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) codificare la normativa primaria mediante: indicazione dei principi generali; riassetto normativo; delegificazione e deregolamentazione.

In sintesi è possibile:

- a) eliminare le imperfezioni testuali che costituiscono rettifiche materiali ai testi o inesatte riproduzioni di norme riassetate;
- b) perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, mediante il loro coordinamento formale e sostanziale;
- c) recepire il cosiddetto *jus superveniens* che non ha direttamente modificato le disposizioni del codice.

2. L'articolazione dello schema di decreto legislativo.

Lo schema di decreto si compone di 11 articoli:

- a) il primo relativo alle modifiche al Libro I del codice;

- b) il secondo concernente le modifiche al Libro II del codice;
- c) il terzo riguardante le modifiche al Libro III del codice;
- d) il quarto relativo alle modifiche al Libro IV del codice;
- e) il quinto concernente le modifiche al Libro V del codice;
- f) il sesto riguardante le modifiche al Libro VI del codice;
- g) il settimo relativo alle modifiche al Libro VII del codice;
- h) l'ottavo concernente le modifiche al Libro VIII del codice;
- i) il nono riguardante le modifiche al Libro IX del codice;
- l) il decimo contenente le disposizioni di coordinamento, transitorie e finanziaria;
- m) l'undicesimo contenente la clausola di invarianza di spesa.

L'intervento correttivo riguarda 178 articoli del codice.

In particolare l'Amministrazione segnala:

- a) interventi che mirano alla correzione di meri errori materiali;
- b) interventi che tendono a perfezionare il riassetto delle fonti previgenti, correggendo inesatte riproduzioni dei testi originari;
- c) interventi finalizzati a realizzare un miglior coordinamento formale delle norme riassettate (semplificazione formale, aggiornamento del linguaggio legislativo, coerenza interna);
- d) interventi che mirano a perfezionare il coordinamento sostanziale delle disposizioni del codice, mediante l'adeguamento della disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi di norme nel tempo;
- e) interventi che attengono alla più puntuale registrazione dell'assetto organizzativo della Difesa, derivante dal riordino strutturale delle

Forze armate, disposto dal d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e tuttora in atto;

interventi finalizzati al recepimento dello *ius superveniens*, che ha innovato il quadro legislativo dall'approvazione definitiva del codice (13 marzo 2010).

L'intervento correttivo prevede anche l'inserimento di 2 nuovi articoli: 935-*bis* e 1475-*bis*.

3. Gli adempimenti formali.

È stata prevista, in attuazione del relativo specifico criterio di delega (art. 19, co. 1, l. n. 246 cit.), la clausola finanziaria di invarianza della spesa, non essendo, infatti, istituiti o previsti nuovi organi, potestà, funzioni o compiti, mentre, al contrario, molti di quelli già esistenti, risultano soppressi o accorpati.

Sono state redatte:

- la relazione tecnico finanziaria, ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. n. 196 del 2010 (nonché punto 2.2.2. della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 – Istruttoria degli atti normativi –), ancorché lo schema del decreto delegato correttivo non comporti conseguenze finanziarie;

- l'analisi tecnico – normativa ai sensi dell'allegato A alla direttiva P.C.M. 10 settembre 2008.

Va rilevato, sempre in via generale e sul piano formale, che appaiono osservate le disposizioni indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, n. 1/1.I.26/1088/9.92 *“Guida alla redazione*

dei testi normativi” (Supplemento ordinario G.U. 3 maggio 2001), salvo quanto si dirà al § 5 e ss., limitatamente ad alcune proposte di modifica.

Sono stati acquisiti i concerti dei Ministri interessati.

Gli schemi sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2011.

CONSIDERATO

4. Osservazioni generali.

4.1. La delega.

L’art. 14, l. 28 novembre 2005 n. 246 (c.d. *“taglia – leggi”*), ha autorizzato il Governo ad emanare uno o più decreti delegati individuando i principi ed i criteri direttivi di esercizio della delega sia direttamente (commi 14 e 14 *quater*), sia indirettamente (comma 15), attraverso il rimando ai principi e criteri sanciti dall’art. 20, l. 15 marzo 1997, n. 59, cui espressamente rinvia.

Il Governo è stato pertanto delegato:

- alla identificazione di tutte le disposizioni legislative anteriori (anche se successivamente novellate), e posteriori al 1970 di cui si ritenga indispensabile la permanenza in vigore;
- alla semplificazione e riassetto della materia *“sopravvissuta”*;
- alla armonizzazione delle disposizioni mantenute in vigore con quelle emanate successivamente al 1970.

Questi obiettivi sono attuati mediante i seguenti principi e criteri direttivi, riguardanti la codificazione della normativa primaria:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) esplicita indicazione delle norme abrogate (antecedenti o successive al 1970), anche implicitamente, da successive disposizioni e fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
- c) indicazione dei principi generali;
- d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica giuridica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- e) riassetto normativo.

Il Governo ha ritenuto di avvalersi nel modo più ampio possibile della delega, stante la complessità dell'ordinamento militare riveniente dal numero esorbitante di fonti ed articoli nonché dalla loro stratificazione nel corso del tempo (talune fonti, ancora vigenti ed applicate, risalgono all'800); in tal senso è stato ripreso, ed attuato razionalmente, l'invito rivolto da questo Consiglio nel parere sul primo piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione previsto dall'art. 1, co. 2, l. n. 4 del 2006 (sez. normativa, 21 maggio 2007, n. 2024/2007), dove si è messa in luce l'urgenza dell'intervento di codificazione nel settore del diritto militare (nella medesima ottica si veda anche la relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2007).

4.2. I limiti del potere correttivo delegato.

La complessità dell'operazione di riordino e riassetto ha inevitabilmente comportato nel codice militare errori materiali e difetti di coordinamento, destinati ad essere emendati con lo strumento del d.lgs. correttivo, entro due anni dalla data di entrata in vigore (8 ottobre 2010), al fine precipuo di apportare al codice *“le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune”*.

La Sezione prende atto che, successivamente alla pubblicazione in G.U. del codice e del t.u. (avvenuta, rispettivamente, in data 8 maggio 2010 e 18 giugno 2010), ma prima della loro entrata in vigore (in data 8 ottobre 2010), entrambe le fonti sono state meritoriamente sottoposte ad una attenta rilettura per l'eliminazione di errori materiali e refusi, a mente del combinato disposto degli artt. 8, co. 2, d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 e 15, co. 1, del d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217; a tal fine sono stati pubblicati in G.U. cinque avvisi di rettifica, rispettivamente, tre aventi ad oggetto il codice (in data 1° giugno, 7 e 30 settembre 2010), e due il t.u. (in data 9 luglio e 29 settembre 2010). Resta fermo che, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, dell'adunanza generale nonché della sezione normativa di questo Consiglio (cfr. Corte cost. 26 giugno 2001 n. 206; (Cons. St., ad. gen., 6 giugno 2007 n. 1; Cons. St., sez. per gli atti normativi, 9 luglio 2007 n. 2660/07; 5 novembre 2007 n. 3838/07), i correttivi:

a) possono intervenire solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale;

b) hanno il delimitato fine *“di consentire una prima sperimentazione applicativa di questi, sperimentazione che sembra assumere i connotati di un presupposto indispensabile, in linea con quella attenzione alla qualità anche sostanziale della legislazione che è da tempo all'attenzione del Parlamento e del Governo; ovviamente, a maggior ragione, deve ritenersi non solo possibile ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l'eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni”*.

E' da escludersi, pertanto, che con il decreto correttivo possano essere rimesse in discussione le scelte di fondo del codice.

Si potrà invece:

a) correggere errori materiali, refusi, difetti di coordinamento, illogicità, contraddizioni, illegittimità costituzionali;

b) apportare, previa verifica di impatto della regolamentazione *“le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune”*.

Ai su indicati parametri sarà improntato, come si vedrà meglio in prosieguo, il riscontro di legittimità operato dalla sezione.

4.3. *Ius superveniens* e adeguamento del t.u. regolamentare.

In via generale (oltre a quanto si osserverà in dettaglio in relazione ai singoli Libri), è necessario rimarcare l'importanza e la doverosità che, nello schema all'esame, sia recepito lo *ius superveniens* successivo alla delibera definitiva del Consiglio dei ministri (in data 13 marzo 2010) che ha approvato il testo del codice.

A tal proposito, si segnala che il co. 2, dell'art. 2267 del codice, in

coerenza con l'obiettivo dell' autosufficienza della codificazione dell'ordinamento militare, ha introdotto una clausola di salvaguardia divenuta ormai tradizionale all'interno dei codici o dei testi unici di più recente conio (una clausola rafforzativa analoga si rinviene nelle leggi comunitarie che si sono succedute negli ultimi anni, in relazione ai testi unici e codici di settore che recepiscono direttive comunitarie - artt. 5, co. 2, l. 4 giugno 2010, n. 96; 5, co. 2, l. 7 luglio 2009, n. 88; 5, co. 3, l. 25 febbraio 2008, n. 34 -; si pensi, inoltre, agli artt. 255, codice dei contratti - d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163-; 3 *bis*, co. 3, codice dell'ambiente - d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 21, l. 4 febbraio 2005, n. 11 – norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari -; art. 1, co. 4, t.u. espr. - d.P.R. 8 gennaio 2001, n. 327-; art. 1, co. 1, statuto del contribuente - l. 27 luglio 2000, n. 212).

La clausola è stata aggiornata alla luce del nuovo art. 13 bis, l. 23 agosto 1988, n. 400; tale disposizione esige che:

- a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare, abrogare o derogare norme vigenti le indichi espressamente;
- b) nelle materie oggetto di codici e testi unici le modifiche normative devono essere effettuate mediante novella dei testi base.

Nell'intento del legislatore, i codici, i t.u., le leggi quadro (o di portata generale) al cui interno sono collocate clausole di salvaguardia come quella in esame, dovrebbero avere una particolare forza giuridica, tale che non è consentita la modificazione o abrogazione se non con

disposizione espressa; tuttavia tale regola non è posta da nessuna norma della Costituzione, che è l'unica fonte idonea a stabilire la gerarchia delle fonti ad essa subordinate; sicché una legge ordinaria, ancorché di “*sistema*” o “*generale*”, ha la stessa forza e valore di una qualsiasi altra legge e non si sottrae, pertanto, alla possibilità di una abrogazione tacita secondo quanto sancito dall'art. 15 disp. prel.; sul piano formale si rileva l'impossibilità giuridica che forme di auto rafforzamento contenute in norme primarie, in modo esplicito o implicito, possano determinare la resistenza passiva di una disposizione rispetto all'abrogazione implicita operata da una successiva equiparata.

Pertanto, l'affermazione che le disposizioni di una legge ordinaria possono essere abrogate solo con disposizione espressa, rimane priva di vincolatività giuridica, acquistando però altri tre possibili significati:

- a) esegetico, in caso di dubbio sulla portata abrogatrice o modificatrice di una legge successiva, il principio di coerenza dell'ordinamento deve indurre a ritenere che la legge successiva non abbia abrogato o modificato tacitamente la precedente (anche il giudice delle leggi si è mostrato incline a considerare le clausole abrogative espresse “*quale criterio interpretativo per i futuri successivi interventi legislativi in materia...*”, cfr. Corte cost., 22 aprile 1997 n. 111);
- b) monitorio (nella parte in cui indirizza un sorta di messaggio affinché gli atti normativi futuri incidano con chiarezza sull'articolato e non con modificazioni o abrogazioni tacite);
- c) di indirizzo dell'attività normativa futura, affinché i titolari del

potere di iniziativa e coordinamento normativo, in sede di istruttoria tecnica, assicurino la coerenza del sistema attraverso l'inserzione delle nuove disposizioni all'interno della legge di settore (codice o t.u. che sia).

Occorre ricordare che è possibile giungere a diverse conclusioni ove si ritenga la clausola contenuta nel co. 2 in esame come rafforzativa, in senso proprio, e non di mera salvaguardia, sul modello di quelle sancite dall'ordinamento degli enti locali (art. 1, co. 3, l. 8 giugno 1990, n. 142 trasfuso nell'art. 1, co. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui: *"Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni"*, o dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 1, co. 1, 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui: *"Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali"*).

In questi casi le leggi generali di settore hanno una speciale resistenza passiva, potendo essere modificate solo in modo espresso, e non da disposizioni speciali extravaganti, in quanto:

- a) direttamente attuative di norme e principi costituzionali o rappresentative di valori che traggono origine dalla Carta fondamentale;
- c) espressive di principi generali di settore.

Tutte queste caratteristiche si rinvengono quantomeno nei principi del riordino normativo operato dal codice e dal t.u., che hanno dato

vita ad un ordinamento speciale, caratterizzato da una spiccata autonomia funzionale, organizzato sistematicamente per principi ed attuativo del dettato costituzionale (di cui all'art. 54 Cost.).

Per completezza si evidenzia che:

- a) la clausola rafforzativa sancita dal comma in esame si riferisce testualmente anche al t.u.;
- b) il codice ed il t.u. in alcuni punti, hanno anticipato direttamente l'obbligo di inserimento al proprio interno di futuri interventi normativi (si pensi, ad. es., a quanto risulta dagli artt. 534, co. 2, del codice, e 1121 del t.u., in forza del quale i regolamenti attuativi degli artt. 92 e 196 del codice dei contratti pubblici saranno inseriti direttamente nel t.u.).

Ciò premesso, osserva la Sezione che numerose norme attinenti la materia, come delimitata ai sensi dell'art. 1 del codice, entrate in vigore successivamente all'approvazione definitiva del codice stesso, sono rimaste al di fuori dell'impianto codicistico, determinando una nuova complicazione dell'assetto legislativo in materia di ordinamento militare.

E' inevitabile che i codici di settore non possano considerarsi la sede di disciplina esclusiva di una materia, ma va evitato, per quanto possibile, dopo un'operazione di codificazione, il fenomeno della "*fuga*" dal codice.

Il correttivo in esame va nel senso auspicato di ribadire l'importanza della codificazione di riassetto e riordino, emendandola efficacemente.

Si raccomanda inoltre di far seguire alle innovazioni elaborate in sede di correttivo al codice, l'adeguamento coerente delle disposizioni secondarie contenute nel t.u. (cfr., in ordine alla peculiare natura del t.u. dell'ordinamento militare, alla contestualità della sua emanazione con il codice, ed ai meccanismi modificativi sanciti dall'art. 1, co. 3, del codice, Cons. St., comm. spec., 10 febbraio 2010, nn. 149 – 152/2010 cit.).

5. Le modifiche al codice.

La dettagliata relazione agli schemi di codice e di t.u. esime questa Sezione dal dare conto, in via sommaria dei titoli, dei capi e degli articoli che compongono i rispettivi libri.

Per tale motivo saranno evidenziate esclusivamente le modifiche che non appaiono coerenti con l'esercizio del potere correttivo delegato, determinando:

- a) innovazioni sostanziali non consentite (perché eccedenti i limiti dell'esercizio del potere correttivo, i limiti della delega originaria ovvero distoniche sul piano della legittimità costituzionale);
- b) contraddittorietà logica o formale del testo normativo;
- c) superfluità dell'intervento correttivo, in contrasto con i criteri di semplificazione.

Per non appesantire inutilmente il parere, la Sezione formulerà osservazioni esclusivamente sulle proposte di modifica che presentano uno o più aspetti problematici. Tutte le altre, pertanto, dovranno ritenersi favorevolmente riscontrate.

5.1. Gli interventi riguardanti il Libro I (Organizzazione e funzioni).

Gli interventi correttivi riguardanti il Libro I sono per la maggior parte destinati a recepire i mutati assetti organizzativi conseguenti alla riforma strutturale recata dall'abrogato d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e riprodotta nelle sue linee programmatiche nell'art. 10, comma 3, del codice.

Si rammenta che l'ultimo provvedimento di soppressione e riorganizzazione di enti e comandi delle Forze armate è costituito dal d.m. 30 novembre 2010 (Gazz. Uff. 6 aprile 2011, n. 79), emanato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 10, co. 3, del codice.

A tal proposito, mentre per gli assetti organizzativi delineati dagli artt. 101, 103, 104, 105, 107, 108, 113, 116, 146, sono riportati gli opportuni correttivi tesi a registrare l'intervenuto riordino strutturale, nulla è indicato per l'art. 143, contenente la disciplina del Comando operativo delle Forze aeree, soppresso in data 31 dicembre 2010, come da tabella 2 allegata al cit. d.m. 30 novembre 2010.

5.2. Gli interventi riguardanti il Libro II (Beni).

In primo luogo si osserva, quanto all'art. 286, che il comma 3 *bis* prevede l'adozione di un atto di natura non regolamentare da parte del Ministero della difesa (adottato di intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare) per la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio di servizio del Ministero della difesa.

L'atto, pur agganciato a parametri che restringono la discrezionalità amministrativa, appare non del tutto vincolato, efficace verso terzi, generale ed astratto, capace di innovare l'ordinamento, tanto da avere natura normativa, che ne imporrebbe la qualificazione come regolamento.

Viene inoltre in rilievo la proposta di modifica dell'art. 300, comma 4 - relativo ai diritti di proprietà industriale delle Forze armate, finalizzata a ricondurre all'ordinaria potestà regolamentare del Ministro della difesa la disciplina di dettaglio, consistente nell'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi dei quali le Forze armate hanno l'uso esclusivo, con possibilità di concessione del loro utilizzo a terzi, a titolo oneroso ovvero gratuito -

Secondo l'amministrazione proponente:

- a) la norma vigente rinvia, per la individuazione della disciplina di dettaglio, al t.u.;
- b) tale rinvio risulterebbe non funzionale, nella considerazione che la materia consta di ponderosi allegati che recano un alto numero di immagini costituenti segni distintivi delle Forze armate, che potranno peraltro essere oggetto di frequenti integrazioni e modificazioni, circostanza questa che mal si attaglia allo strumento indicato dall'art. 300, comma 4, del codice.
- c) la soluzione è individuata nel demandare la disciplina di dettaglio a un regolamento ministeriale, di cui all'art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400.

La proposta, pur ispirata ad un intento di semplificazione, va meglio coordinata con la previsione di cui all'art. 10, comma 1, che interviene su materia analoga, evitando il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni.

La Sezione inoltre, di recente, ha avviato l'esame di un atto di normazione secondaria avente proprio la finalità di disciplinare in modo unitario tale materia (si veda al riguardo il parere interlocutorio reso nella Adunanza del 7 luglio 2011 sull'affare n. 2544/2011).

Si segnala il rischio di incoerenza delle disposizioni normative che in materia andranno stratificandosi.

In ultimo, all'art. 306, si segnala l'esigenza di considerare la possibilità di fare mantenere l'alloggio al coniuge separato o divorziato, anche perché potrebbero esservi provvedimenti giudiziali di assegnazione dello stesso pronunciati in loro favore dalla magistratura ordinaria in cause di separazione o divorzio.

5.3. Gli interventi riguardanti il Libro III (Amministrazione e contabilità).

L'intervento riguardante l'art. 583 dovrebbe essere finalizzato a eliminare meri errori materiali occorsi con il riassetto normativo nel comma 1, lettere da a) a o), mediante il ripristino degli importi esatti, recati dalle leggi 14 novembre 2000, n. 331, e 23 agosto 2004, n. 226, relativi agli oneri finanziari connessi con la professionalizzazione delle Forze armate, per l'arco temporale 2009 – 2021.

La proposta di modifica non tiene conto dei successivi interventi

legislativi che hanno modificato gli importi annuali previsti. Come si legge nella relazione illustrativa dell'art. 583, lo stesso costituisce una sintesi tra le seguenti norme: artt. 23, co. 2, 32, co. 1, e tabella C, l. 23 agosto 2004, n. 226; art. 1, co. 570, l. 27 dicembre 2006, n. 296; art. 2, co. 71, l. 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, esso riporta i dati desunti dall'art. 23, co. 2 e dalla tabella C della legge n. 226 del 2004, nonchè dalla tabella A allegata alla l. n. 331 del 2000, ridotti del 15 per cento ai sensi del co. 570 dell'art. 1, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e incrementati di 30 milioni in ragione di anno per effetto del co. 71 dell'art. 2, l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Per completezza, si riproducono i valori, in euro, originariamente indicati in tabella C della legge n. 226 del 2004:

- a) 2009: 392.877.594,60;
- b) 2010: 389.102.583,23;
- c) 2011: 344.176.466,82;
- d) 2012: 335.143.557,80;
- e) 2013: 331.324.911,14;
- f) 2014: 322.232.193,54;
- g) 2015: 312.789.792,14;
- h) 2016: 304.788.156,21;
- i) 2017: 298.898.670,81;
- l) 2018: 286.098.679,28;
- m) 2019: 267.427.682,18;
- n) 2020: 229.046.477,63;
- o) 2021: 180.973.393,36.

La proposta di modifica, stante l'abrogazione dell'art. 2, co. 71, l. n. 244 del 2007 ad opera del codice, fa venire meno 30 milioni di euro all'anno per gli oneri relative alle consistenze organiche dei volontari in ferma prefissata.

Consideri il Ministero se tale abrogazione debba necessariamente comportare l'effetto riduttivo segnalato, avendo il codice abrogato tale norma, incorporandone tuttavia gli effetti nell'articolo sul quale si interviene ora con il correttivo.

5.4. Gli interventi riguardanti il Libro IV (Personale militare).

La proposta di modifica dell'art. 1359, asseritamente tesa a perfezionare il riassetto della fonte originaria costituita dall'articolo 62, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che contemplava il carattere esclusivamente verbale del richiamo, quale sanzione che non dà luogo a particolari forme di comunicazione scritta o trascrizione - crea in realtà una contraddizione interna tra la natura esclusivamente orale del richiamo che, in quanto tale, non può avere alcun effetto giuridico ulteriore, e quanto disposto:

- a) dall'art. 1360, co.1, per il quale il richiamo è rilevante in tema di recidiva in vista dell'inflizione della sanzione di corpo del rimprovero;
- b) dall'art. 1369 per il quale il richiamo, quale sanzione disciplinare di corpo, è rilevante in materia di temporaneo diniego della concessione della cancellazione delle sanzioni disciplinari trascritte nei documenti personali del singolo militare.

D'altronde, il ripristino originario della norma di cui all'art. 62, co. 2,

cit. – nel riproporre le perplessità e le soluzioni non del tutto univoche della giurisprudenza amministrativa circa la reale natura giuridica del richiamo e la sua efficacia concreta sul piano positivo (cfr. Cons. St., sez. III, 27 giugno 2000, n. 1056/2000; 16 maggio 2000, n. 602/2000; 23 aprile 2002, n. 170/2002) – alimenterebbe il contenzioso, complicando la gestione dei procedimenti disciplinari in esame.

In conclusione, la proposta di modifica appare caratterizzata da una discrasia tra il richiamo orale come sanzione disciplinare di corpo (quindi come vero e proprio provvedimento amministrativo), e le sue modalità di esternazione e documentazione che, ritenute prevalenti rispetto alla sostanza dell'istituto, condizionano oltremodo la percezione giuridica dello stesso, inteso quasi come un mero intervento correttivo verbale che si dovrebbe consumare giuridicamente nel momento stesso in cui viene posto in essere dal superiore gerarchico (a tale scopo è orientata la norma di cui all'art. 725, comma 2, lettera b), t.u.). Se il richiamo orale dovesse essere inteso in quest'ultimo senso, lo stesso non dovrebbe più essere considerato un provvedimento sanzionatorio disciplinare.

In ogni caso, qualora l'amministrazione intendesse comunque perseverare nella proposta, onde evitare il riproporsi delle incertezze sopra illustrate, andrebbe precisato, negli artt. 1360 e 1369 che il richiamo:

a) non rileva in tema di recidiva, ai fini della inflizione della sanzione del rimprovero (pertanto nell'art. 1360, co. 1, è necessario sopprimere

le parole “o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo”);

b) non è di ostacolo alla concessione del beneficio della cancellazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo (pertanto nell’art. 1369, co. 1, è necessario aggiungere infine le seguenti parole “*diverse dal richiamo*”).

La proposta modifica dell’art. 1373 risulta superflua.

In particolare, la proposta, relativamente all’introduzione dell’aggettivo “*gerarchico*”, appare ridondante, atteso che:

a) non tiene conto del fatto che il ricorso gerarchico è già concettualmente ricompreso nella autotutela decisoria contenziosa;

b) tecnicamente, l’atto che decide un ricorso gerarchico, potendo emanare da autorità militari, non è propriamente un decreto decisorio, ma una determinazione decisoria dell’autorità amministrativa.

Si suggerisce quindi di inserire all’art. 1373, dopo la parola autotutela, le parole “*anche contenziosa*” in tal modo chiarendo che in tale attività sono da ricomprendere i ricorsi gerarchici .

La proposta di modifica, inoltre, relativamente all’eliminazione dell’inciso “*limitatamente alle sanzioni di stato*”, potrebbe essere foriera di dubbi perché:

a) determinerebbe la convinzione che anche i termini del procedimento disciplinare di corpo siano perentori (il che è escluso dall’esame testuale della disciplina recata dal codice – art. 1398 –*in parte qua* riproduttiva di quella antecedente);

b) contrariamente a quanto affermato dalla relazione illustrativa, il procedimento disciplinare di corpo instaurato a seguito di procedimento penale non è disciplinato da termini perentori, ma sempre da termini ordinatori che la prassi (non essendo fonte del diritto) non può trasformare in perentori.

La proposta di modifica dell'articolo 1389 - con una formulazione lessicale, peraltro, imperfetta - si pone in contrasto con quanto osservato da questo Consiglio nel più volte menzionato parere reso sullo schema del codice.

In particolare, la possibilità che sia la stessa commissione di disciplina, già pronunciata per la meritevolezza alla conservazione del grado, a ripetere il giudizio nei confronti dell'incolpato, non risolve, anzi ripropone, le perplessità di ordine costituzionale già risultante dalla sentenza 10-25 febbraio 2009 n. 62 della Corte Costituzionale.

La norma recata dall'art. 75, l. 31 luglio 1954, n. 599, era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. Secondo il giudice delle leggi appariva manifestamente irragionevole che il Ministro o il responsabile della struttura amministrativa competente, potesse effettuare una *reformatio in pejus* di tale giudizio, dato che, così facendo, non si veniva a integrare o correggere tale decisione, ma la si capovolgeva. Il quesito rivolto alla commissione aveva un esclusivo contenuto: essa doveva dichiarare se l'illecito disciplinare che le veniva sottoposto dovesse comportare la perdita del grado del militare che lo aveva commesso. Nel caso in cui l'organo competente dell'amministrazione militare non si attenga al

verdetto quando esso è favorevole all'incolpato, verrebbe a sostituire una valutazione favorevole al mantenimento del grado con una di segno opposto.

La disposizione censurata, in base al ragionamento svolto in motivazione, nel discostarsi da quanto al riguardo previsto dagli art. 46, comma 3, l. 3 agosto 1961, n. 833, e 42, comma 4, l. 18 ottobre 1968, n. 1168 (rispettivamente per gli appartenenti ai ruoli appuntati e finanziari e appuntati e carabinieri), non veniva, quindi, a porre in essere una disciplina che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, rientra negli ampi limiti di discrezionalità di cui gode il legislatore in questa materia. Essa, al contrario, trasmodava nella manifesta irragionevolezza con violazione dell'art. 3 Cost., dato che attribuiva ad un soggetto che non aveva partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non aveva quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno caratterizzato l'iter, la facoltà di rovesciare il giudizio che l'organo collegiale appositamente costituito era stato chiamato a pronunciare.

Per la giurisprudenza amministrativa la norma posta dall'art. 75, l. n. 599 del 1954 si riferiva ad ipotesi del tutto eccezionali, nel contesto delle quali al decidente era consentito di valorizzare elementi o presupposti di ordine prospettico generale non tenuti adeguatamente presenti dall'organo istruttorio; pertanto era legittimo il provvedimento col quale il Ministro modificava *in pejus* la sanzione proposta dalla Commissione di disciplina individuando le circostanze

di eccezionale gravità che imponevano di disattendere siffatta proposta (cfr. Cons. St. sez. IV, 22 settembre 2009, n. 6792; sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4392; sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 810; sez. IV, 18 maggio 2004, n. 2248/ord., fattispecie relativa a episodi di corruzione aggravata reiterata per esoneri dalla ferma di leva; la prima delle citate decisioni è stata presa successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma, trattandosi di giudizio pendente, ha confermato la legittimità del provvedimento adottato discostato *in pejus* dalla proposta di sanzione).

In tale prospettiva, l'autorità deliberante, quando faceva uso di questa facoltà, non poteva limitarsi ad esporre le ragioni in base alle quali non consentiva col diverso e meno affittivo giudizio espresso dalla Commissione di disciplina, ma doveva, invece, concretamente individuare le circostanze "eccezionali" che imponevano di disattendere la proposta formulata dall'organo competente, all'esito del giusto procedimento e con la piena garanzia del contraddittorio (cfr. Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 810 cit.; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5370).

L'attuale formulazione dell'art. 1389:

a) ha eliminato le differenze presenti nella disciplina previgente che escludeva irrazionalmente, per i soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma (nonché della Guardia di finanza), la possibilità per il Ministro di determinarsi in *malam partem*; attualmente, infatti, per il personale appartenente alla Guardia di finanza, viene specificato all'art. 2149, co. 7, cod. ord. mil. che le facoltà previste dall'art. 1389

c.m. si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale;

b) nel recepire la citata pronuncia della Corte costituzionale, non consente più al Ministro della difesa di infliggere direttamente la sanzione della perdita del grado o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma, sostituendo il proprio giudizio a quello della commissione di disciplina, bensì affida a quest'ultimo – in quanto massima autorità gerarchica e disciplinare, ai sensi degli artt. 10 e 1375 del codice – la potestà di richiedere un nuovo giudizio disciplinare in presenza di gravi ragioni.

Sul piano storico e costituzionale, la giurisprudenza sopra citata ha rimarcato che il potere gerarchico e disciplinare del *Ministro*:

- a) garantisce la sottomissione delle FF.AA. all'autorità politica civile;
- b) manifesta l'integrazione dell'ordinamento militare in quello generale dello Stato, pur con tutte le peculiarità funzionali allo strumento militare;
- c) evidenzia, sul piano organizzativo, la funzione di raccordo fra la struttura militare e l'interesse politico generale, segnando il punto di contatto fra la società civile ed il consorzio militare, attenuando i rischi di separatezza (ed incomunicabilità) fra i due settori.

Che siano questi la *ratio* ed il contesto storico e costituzionale della previsione generale (artt. 10 e 1375) e di quelle più specifiche in materia disciplinare (artt. 1377, co. 3 e 4, 1389, 1391), è reso evidente dalla relazione illustrativa allo schema di codice, dove si rimarca con chiarezza la necessità che il settore militare non risulti completamente

autoreferenziale e si individua nei poteri sostanziali e procedurali del Ministro, declinati dai su richiamati articoli del codice, la chiave di volta del sistema.

Per completezza si evidenzia che la peculiarità del ruolo e delle attribuzioni del Ministro della difesa costituiscono la cifra di numerose disposizioni non solo di carattere disciplinare: si pensi al potere di approvazione delle graduatorie degli ufficiali che partecipano a procedure di avanzamento e di esclusione dalle stesse, (artt. 1064, 1072), al potere di cancellazione dai quadri di avanzamento (art. 1069), al potere di sospensione della promozione (art. 1074).

Si tenga presente, infine, che l'art. 1389 ha recepito integralmente le osservazioni del Consiglio di Stato, formulate nel parere reso nell'adunanza del 10 febbraio 2010, in relazione agli schemi del codice e del regolamento militari (p. 46), per le quali *“la norma, di estrema delicatezza, è stata oggetto di accurato esame da parte della Commissione, a conclusione del quale sono emerse due tesi, e cioè quella di chiedere alla stessa commissione disciplinare un riesame ovvero quella di provvedere alla nomina di una nuova commissione; ritiene la Commissione speciale che la soluzione adottata dall'amministrazione sia, nel complesso, più garantista, considerato che il rinvio all'art. 1385 [attuale 1387, n.d.r.] evidenzia come la nomina del nuovo organo collegiale segua la normale disciplina quanto a competenza e iter formativo”*.

Ritiene quindi la Sezione di confermare l'avviso a suo tempo espresso, suggerendo che il Ministero rimediti sulla delicata questione.

In ogni caso deve essere conservata la attuale previsione di un

autonomo termine perentorio entro il quale deve concludersi il procedimento disciplinare: il vuoto normativo aperto dalla proposta di modifica, in contrasto coi criteri della delega, getterebbe nell'incertezza l'amministrazione e l'incolpato, fomentando il contenzioso.

La proposta dell'articolo 1471, comma 5, mediante l'eliminazione del richiamo al Concordato lateranense, non appare coerente con le finalità di garanzia sottese alla formulazione della norma.

In effetti la proposta elimina il riferimento al Concordato con la Chiesa cattolica che contiene, relativamente alle disposizioni in materia di ordinamento militare, aspetti di regolamentazione ulteriori rispetto alla mera libertà di culto (si pensi al regime degli esoneri e dei ritardi dalla leva per i seminaristi, i ministri di culto, all'assistenza spirituale, ai riferimenti all'ordinariato militare ecc.).

La proposta di introduzione dell'articolo 1475-bis intende riassettere le disposizioni del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di divieto delle associazioni di carattere militare, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 297), prevedendo, analogamente a quanto già prevedeva il d.lgs n. 43 del 1948, fattispecie penali che ora figurerebbero all'interno del Codice militare, e che invece andrebbero più convenientemente collocate in leggi penali.

Si prevede altresì la reintroduzione, con effetto novativo, di istituti penali (di dubbia legittimità costituzionale), oramai espunti da molti lustri dal diritto processuale penale, come "*l'arresto preventivo*" (richiamato al comma 5).

In giurisprudenza, in proposito, è stato formulato il dubbio di eccesso di delega in quanto le norme penali non rientrerebbero nella materia di riassetto oggetto della codificazione militare.

Tali ragioni hanno indotto il Tribunale di Verona (cfr. ordinanza 10 dicembre 2010 n.82/2011 del registro delle ordinanze della Corte costituzionale, pubblicata in G.U. 11 maggio 2011) a sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo alla abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 operata dal già citato art. 2268, co. 1, numero 297).

Il giudice *a quo* ha rilevato come il d.lgs. n. 43 del 1948 fosse stato indicato dal precedente d.lgs. n. 179 del 2009 tra le leggi anteriori al 1970 che occorreva mantenere in vigore perché indispensabili, e quindi fosse stato a seguito di ciò “*salvato*” dal taglio delle leggi; conseguentemente il Governo non avrebbe potuto successivamente procedere all’abrogazione del medesimo — come invece ha fatto con la disposizione oggetto del dubbio di costituzionalità — in quanto delegato solo ad individuare ed armonizzare le norme da mantenere in vigore, e non anche ad abrogare disposizioni per le quali già era stato deciso il mantenimento; da qui la denuncia per eccesso di delega.

In via subordinata il giudice remittente ha sollevato la questione di costituzionalità della legge delega (art. 14, 14° comma, l. 246 del 2005), in quanto non definisce la materia dell’intervento normativo delegato, né fissa specifici principi e criteri direttivi, in ambito penale.

Lo stesso giudice remittente ha inoltre sottolineato come la materia di

cui al d.lgs. n. 43 del 1948 sia diversa rispetto a quella oggetto del codice dell'ordinamento militare, e come tale disciplina costituisse l'unica concreta attuazione del precetto costituzionale, quale supporto sanzionatorio penale del divieto di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

La Sezione ritiene che, stante la pendenza di giudizio di costituzionalità sul punto, non sia opportuno intervenire con lo strumento del decreto legislativo delegato, pur dovendosi condividere l'intento di non lasciare priva di presidio penalistico una materia, quella delle associazioni a carattere militare, che, a parere della dottrina costituzionalistica più avvertita, deve essere presidiata da sanzioni costituzionalmente necessarie.

Salve dunque le decisioni della Corte costituzionale, il necessario ripristino di una disciplina sanzionatoria può essere più convenientemente attuato dal legislatore ordinario.

5.5 Gli interventi riguardanti il Libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate).

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 1533, oltre a non apparire coerente con i criteri di semplificazione normativa e di omogeneità del linguaggio legislativo, decampa dalla sistematica dei gradi militari degli ufficiali generali disegnata dal codice.

In effetti, la proposta crea un'evidente confusione terminologica in un settore delicato quale quello dell'ordinamento gerarchico del personale militare o assimilato. All'interno di una stessa norma, per il

medesimo personale (quello religioso assimilato ai militari), si usano termini disomogenei, quale quello riferito al grado di generale di corpo d'armata (sempre utilizzato dal codice per i ruoli degli ufficiali a prevalente orientamento dirigenziale e di comando, nella norma riferita all'Ordinario Militare) e quelli relativi al grado di maggiore generale e di brigadiere generale (sempre utilizzati dal codice per i ruoli degli ufficiali a prevalente orientamento di supporto logistico-amministrativo, nella norma riferita al Vicario generale militare ed agli Ispettori).

In tal modo viene completamente eluso il criterio delegante del coordinamento formale, proponendosi una soluzione che non solo non soddisfa la chiarezza lessicale, quella sistematica e la tradizione storica, ma si pone in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni ante vigenti.

Si segnala quindi l'esigenza di uniformare le assimilazioni.

5.6 Gli interventi riguardanti il Libro VI (Trattamento economico, assistenza e benessere).

La proposta di modifica dell'articolo 1825, relativo al compenso per lavoro straordinario al personale dirigente, in relazione alla formulazione del comma 2, è ridondante e non usuale in una normativa di rango primario, nel momento in cui si richiama un provvedimento che costituisce atto amministrativo generale, con gli estremi della sua registrazione. Sarebbe più opportuno conservare l'originaria formulazione della norma che ha riprodotto il principio

contenuto all'interno del predetto atto, ovvero fare riferimento alle successive modificazioni del decreto che si menziona, evitando di inserirlo in una disposizione legislativa, introducendo così un fattore di rigidità normativa del tutto inappropriato.

5.7 Gli interventi riguardanti il Libro VII (Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio).

La proposta di modifica dell'articolo 1874, comma 1, relativo alla ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza, non tiene conto del fatto che *"l'ammontare complessivo della pensione"* comprende già l'indennità di ausiliaria, unitamente ad altre voci del trattamento di quiescenza. È evidente che specificare una delle voci potrebbe indurre a ritenere che l'elencazione sia invece tassativa, con esclusione delle altre non menzionate.

Valuti il Ministero tale profilo problematico della proposta correzione.

La proposta di modifica dell'articolo 1876 (in rubrica e al comma 1), relativo alla norma di salvaguardia per il personale trattenuto in servizio ovvero richiamato dal congedo o dall'ausiliaria, non tiene conto del fatto che, nel caso di trattenimento in servizio, non c'è opzione del trattamento più favorevole, poiché continua *de plano* ad essere corrisposto il trattamento di servizio.

Valuti il Ministero se l'intervento correttivo sia realmente necessario.

5.8 Gli interventi riguardanti il Libro IX (Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

La disciplina delle abrogazioni contenuta nel correttivo comporta, nell'intento del legislatore delegato, la soppressione delle abrogazioni errate e la contestuale reviviscenza retroattiva delle fonti primarie venute meno con effetto dal 9 ottobre 2010.

Ciò avviene operando all'interno dell'art. 2268 ed altrove.

In tal senso è esemplare quanto disposto al n. 993 dell'art. 2268 che viene abrogato facendo rivivere la legge 7 marzo 2001, n. 78 recante la disciplina per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, inerente il settore e le competenze dei beni culturali, erroneamente inserita nel codice dell'ordinamento militare.

Ad essa corrisponde la contestuale abrogazione degli articoli (da 256 a 264 e 566), nei quali la legge n. 78 del 2001 era stata formalmente riassetata.

Senza affrontare la controversa questione dell'abrogazione (come atto o come fatto) e dei suoi effetti, questione assai controversa sul piano della teoria generale ed incidente sulla possibilità della configurazione di un fenomeno di riviviscenza delle norme, al pari di quella, pure incidente tangenzialmente sulla reviviscenza, relativa all'oggetto dell'abrogazione se vada individuato nelle disposizioni o nelle norme (dovendosi allora chiedere se la riviviscenza sia delle disposizioni o delle norme), ci si limita ad alcune considerazioni di metodo a fini di certezza.

L'abrogazione consiste in nuova valutazione del legislatore della fattispecie e quindi in una nuova disciplina del caso, ritenuta attualmente più opportuna.

L'abrogazione dunque di per sé (e salvo un'espressa previsione contraria) opera *ex nunc*, circoscrivendo nel tempo la vigenza della norma abrogata e senza disconoscere il valido operare della norma stessa per il tempo in cui è stata applicabile.

Ciò significa che l'abrogazione opera normalmente per il futuro.

La normale proiezione solo per il futuro dell'abrogazione, ricorre anche nel caso dell'abrogazione di disposizione (o norma) abrogatrice. In sostanza l'abrogazione dell'abrogazione – a differenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma abrogante - non comporta, di regola, alcun fenomeno di riviviscenza retroattiva della norma per la prima volta abrogata e riportata in vita mediante l'abrogazione dell'abrogazione.

Ciò non toglie che, ove l'abrogazione sia stata solo effetto di un'operazione di coordinamento formale (come nella ipotesi di emanazione di un codice di riassetto), sia in sostanza pacifico che, in caso di abrogazione della predetta prima abrogazione, fermo l'effetto normale dell'abrogazione (e dell'abrogazione dell'abrogazione) per cui essa opera solo per il futuro, essa non determinerà soluzioni di continuità nella disciplina, che avrà (come nel caso della legge n. 78 del 2001) solo una diversa collocazione formale non trovandosi più nel codice per effetto dell'abrogazione dell'abrogazione, conseguente allo spostamento della disciplina al di fuori del codice *militare*, ripristinando così la collocazione precedente..

Ciò tuttavia non sembra consentito nel caso in cui le abrogazioni siano state operate in modo "*secco*", ossia in relazione a discipline

ritenute sostanzialmente non più attuali, e perciò da rimuovere dall'ordinamento, e, successivamente, mediante abrogazione della disposizione (o della norma) abrogatrice, si voglia ritornare all'assetto normativo pregresso.

In tal caso la riviviscenza non sembra ammissibile, fatta salva l'eccezionale ipotesi – da valutarsi comunque sotto il profilo della ragionevolezza – della reintroduzione, a seguito della abrogazione della abrogazione, del testo normativo originariamente vigente, con effetto volutamente retroattivo.

Alla stregua di tali considerazioni, valuti il Ministero se le abrogazioni delle abrogazioni disposte con la riformulazione dell'art. 2268 non destino perplessità sotto il profilo della sistematicità della disciplina facendo rivivere ora interi corpi normativi, già riassetati nel codice, ora singole disposizioni, fermo restando che, a fronte di abrogazioni "secche", alle quali non corrisponda la recezione della disciplina vigente ante codice nel codice medesimo, le abrogazioni delle abrogazioni avranno, di norma, efficacia per il futuro.

Sul piano della tecnica legislativa, poi, ove l'abrogazione dell'abrogazione riguardi testi normativi non recepiti nel codice (c.d. abrogazione secca), sarebbe preferibile riformularli per esteso, mentre, ove riguardi testi riassetati (abrogazione a seguito di recezione nel codice), dovrebbe essere seguita da un intervento nel corpo del codice, onde evitare duplicazioni di disciplina.

P.Q.M.

nelle precedenti considerazioni è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro

Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Maria Gemma